Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0335(COD)

14.4.2026

EMENDAMENTI
1291 - 1705

Progetto di relazione
Elena Donazzan
(PE784.432v01-00)

Sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività spaziali nell'Unione

Proposta di regolamento
(COM(2025)0335 – 2025/0335(COD))

Emendamento 1291
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quater) i servizi di cibersicurezza;

Or. en

Emendamento 1292
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) "fornitore di servizi spaziali": fornitore ***di servizi*** spaziali ***rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento***;	(15) "fornitore di servizi spaziali": ***operatore spaziale o*** fornitore ***primario di dati*** spaziali ***che eroga i servizi di cui al punto 14)***;

Or. en

Emendamento 1293
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) "fornitore di servizi spaziali": fornitore di servizi spaziali ***rientrante nell'ambito di applicazione*** del presente ***regolamento***;	(15) "fornitore di servizi spaziali": fornitore di servizi spaziali ***quali definiti al punto 14) del presente articolo o dii dati spaziali quali definiti al punto 12)*** del presente ***articolo***;

Or. en

Emendamento 1294
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) "fornitore di servizi spaziali": fornitore ***di servizi*** spaziali ***rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento***;	(15) "fornitore di servizi spaziali": ***operatore spaziale o*** fornitore ***primario di dati*** spaziali ***che eroga i servizi di cui al punto 14)***;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di "dati spaziali" alla definizione di fornitore di servizi spaziali garantisce che i fornitori primari di dati spaziali, una categoria distinta stabilita separatamente, siano esplicitamente coperti dagli obblighi del regolamento. Il testo della Commissione creava una lacuna tra la fornitura di dati e la fornitura di servizi che questo emendamento colma.

Emendamento 1295
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) "fornitore di servizi spaziali": ***fornitore di*** servizi ***spaziali rientrante nell'ambito di applicazione*** del presente regolamento;	(15) "fornitore di servizi spaziali": ***operatore spaziale che eroga i*** servizi ***di cui al punto 14)*** del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1296
Giorgio Gori, Jens Geier, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) "fornitore di servizi SSA": qualsiasi soggetto stabilito in uno Stato membro che offre dati o servizi per migliorare la sicurezza spaziale in termini di rilevamento, monitoraggio e caratterizzazione di oggetti spaziali, prevenzione delle collisioni, analisi dei dati orbitali, frammentazione e rientro di oggetti spaziali nell'atmosfera, eventi di meteorologia spaziale e oggetti vicini alla terra;

Or. en

Emendamento 1297
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) "operatore spaziale": soggetto pubblico o privato che ***gestisce l'infrastruttura spaziale, svolgendo almeno uno dei servizi*** spaziali ***seguenti, sulla base di un'autorizzazione o di un regime specifico per lo svolgimento di un programma spaziale nazionale:***	(16) "operatore spaziale": soggetto pubblico o privato che ***svolge o si impegna a svolgere attività*** spaziali***;***

Or. en

Emendamento 1298
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) "operatore spaziale": soggetto pubblico o privato che ***gestisce l'infrastruttura spaziale, svolgendo almeno uno dei servizi*** spaziali ***seguenti***, ***sulla base di un'autorizzazione o di un regime specifico per lo svolgimento di un programma spaziale nazionale***:	(16) "operatore spaziale": soggetto pubblico o privato che ***svolge o si impegna a svolgere attività*** spaziali, ***tra cui***:

Or. en

Emendamento 1299
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) "operatore spaziale": soggetto pubblico o privato che ***gestisce l'infrastruttura spaziale, svolgendo almeno uno dei servizi*** spaziali ***seguenti***, ***sulla base di un'autorizzazione o di un regime specifico per lo svolgimento di un programma spaziale nazionale***:	(16) "operatore spaziale": soggetto pubblico o privato che ***svolge o si impegna a svolgere attività*** spaziali, ***tra cui***:

Or. en

Emendamento 1300
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) "operatore spaziale": soggetto pubblico o privato che gestisce l'infrastruttura spaziale, svolgendo almeno uno dei servizi spaziali ***seguenti , sulla base di un'autorizzazione o di un regime specifico per lo svolgimento di un***	(16) "operatore spaziale": soggetto pubblico o privato che gestisce l'infrastruttura spaziale ***nell'Unione***, svolgendo almeno uno dei servizi spaziali ***quali definiti al punto 14) del presente articolo;***

programma spaziale nazionale:

Or. en

Emendamento 1301
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 16 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la gestione, il controllo e il rientro di un oggetto spaziale ("operatore di veicoli spaziali");	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1302
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 16 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la gestione, il controllo e il rientro di un oggetto spaziale ("operatore di veicoli spaziali");	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1303
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 16 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) la gestione, il controllo e il rientro di un oggetto spaziale ("operatore di veicoli spaziali");	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1304
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 16 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la gestione, il controllo e il monitoraggio del processo di lancio di un oggetto spaziale ("operatore di lancio");	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1305
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 16 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la gestione, il controllo e il monitoraggio del processo di lancio di un oggetto spaziale ("operatore di lancio");	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1306
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 16 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la gestione, il controllo e la manutenzione di impianti nel segmento terrestre dell'infrastruttura spaziale utilizzati per il processo di lancio ("operatore del sito di lancio");	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1307
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 16 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la gestione, il controllo e la manutenzione di impianti nel segmento terrestre dell'infrastruttura spaziale utilizzati per il processo di lancio ("operatore del sito di lancio");	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1308
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 16 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la gestione e il controllo di un oggetto spaziale per finalità di fornitura di servizi e operazioni nello spazio, anche a oggetti spaziali ("fornitore ISOS");	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1309
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 16 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la gestione e il controllo di un oggetto spaziale per finalità di fornitura di servizi e operazioni nello spazio, anche a oggetti spaziali ("fornitore ISOS");	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1310
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) "operatore spaziale dell'Unione": operatore spaziale stabilito nell'Unione o controllato da una persona fisica o giuridica che è un fornitore di servizi spaziali stabilito nell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La sottocategoria "operatore spaziale dell'Unione" è ridondante dal punto di vista operativo nel contesto del sistema di autorizzazione centralizzato EUSA. La funzione di regolamentazione svolta da questa definizione, che distingue gli operatori stabiliti nell'UE dagli operatori di paesi terzi, è gestito attraverso gli articoli in materia di autorizzazione e registrazione, non attraverso una sottocategoria di definizione.

Emendamento 1311
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) "operatore spaziale dell'Unione": operatore spaziale stabilito nell'Unione o controllato da una persona fisica o giuridica che è un fornitore di servizi spaziali stabilito nell'Unione;	(17) "operatore spaziale dell'Unione": operatore spaziale stabilito nell'Unione o controllato da una persona fisica o giuridica che è un fornitore di servizi spaziali stabilito nell'Unione ***e che eroga servizi spaziali all'interno dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 1312
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) "operatore spaziale dell'Unione": operatore spaziale stabilito nell'Unione o controllato da una persona fisica o giuridica che è ***un fornitore di servizi spaziali stabilito*** nell'Unione;	(17) "operatore spaziale dell'Unione": operatore spaziale stabilito nell'Unione o controllato da una persona fisica o giuridica che è ***stabilita*** nell'Unione ***o che effettua un lancio dal territorio dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 1313
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) "operatore spaziale dell'Unione": operatore spaziale stabilito nell'Unione o controllato da una persona fisica o giuridica ***che è un fornitore di servizi spaziali stabilito*** nell'Unione;	(17) "operatore spaziale dell'Unione": operatore spaziale stabilito nell'Unione o controllato da una persona fisica o giuridica ***stabilita*** nell'Unione ***o che effettua un lancio dal territorio dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 1314
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) "controllo": ai fini ***del punto*** 17), la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;	(18) "controllo": ai fini ***dei punti*** 17) ***e 19)***, la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;

Or. en

Emendamento 1315
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) "controllo": ai fini ***del punto*** 17), la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;	(18) "controllo": ai fini ***dei punti*** 17) ***e 19)***, la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;

Or. en

Emendamento 1316
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "operatore spaziale di un paese terzo": operatore spaziale stabilito in un paese terzo che svolge una qualsiasi delle attività seguenti:	***soppresso***
a) fornisce servizi spaziali agli operatori spaziali dell'Unione o in relazione alle risorse spaziali di cui ai punti 20) e 21);	
b) agisce in qualità di fornitore primario di dati spaziali; o	
c) fornisce servizi a fornitori primari di dati spaziali;	

Or. en

Motivazione

La definizione completa è sostituita dalla norma semplificata di accesso al mercato: operatori di paesi terzi che forniscono servizi nel registro dell'Unione URSA. Le sottocategorie di definizione dettagliate non sono più necessarie alla luce dell'architettura di registrazione razionalizzata.

Emendamento 1317
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 19 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "operatore spaziale di un paese terzo": operatore spaziale stabilito in un paese terzo che svolge una qualsiasi delle attività seguenti:	(19) "operatore spaziale di un paese terzo": operatore spaziale stabilito in un paese terzo***, salvo nel caso in cui sia un operatore spaziale dell'Unione di cui al punto 17) o effettui un lancio dal territorio dell'Unione, e*** che svolge una qualsiasi delle attività seguenti:

Or. en

Emendamento 1318

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 19 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "operatore spaziale di un paese terzo": operatore spaziale stabilito in un paese terzo che svolge una qualsiasi delle attività seguenti:	(19) "operatore spaziale di un paese terzo": operatore spaziale stabilito in un paese terzo***, salvo che si tratti di un operatore dell'Unione di cui al punto 17) o che effettui un lancio dal territorio dell'Unione, e*** che svolge una qualsiasi delle attività seguenti:

Or. en

Emendamento 1319
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 19 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "operatore spaziale di un paese terzo": operatore spaziale stabilito in un paese terzo che svolge una qualsiasi delle attività seguenti:	(19) "operatore spaziale di un paese terzo": operatore spaziale stabilito in un paese terzo che svolge ***nell'Unione*** una qualsiasi delle attività seguenti:

Or. en

Emendamento 1320
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 19 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornisce servizi spaziali ***agli operatori spaziali dell'Unione o in relazione alle risorse spaziali di cui ai punti 20) e 21)***;	a) fornisce servizi spaziali;

Or. en

Emendamento 1321
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 19 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornisce servizi spaziali agli operatori spaziali dell'Unione o in relazione alle risorse spaziali ***di cui ai punti 20) e 21)***;	a) fornisce servizi spaziali agli operatori spaziali dell'Unione o in relazione alle ***risorse di proprietà dell'Unione o alle*** risorse spaziali ***governative o non governative***;

Or. en

Emendamento 1322
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 19 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornisce servizi spaziali agli operatori spaziali dell'Unione o in relazione alle risorse spaziali ***di cui ai punti 20) e 21)***;	a) fornisce servizi spaziali agli operatori spaziali dell'Unione o in relazione alle ***risorse di proprietà dell'Unione o alle*** risorse spaziali ***governative o non governative***;

Or. en

Emendamento 1323
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) "risorse di proprietà dell'Unione": beni materiali e immateriali di proprietà dell'Unione creati o sviluppati nel contesto del programma spaziale dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696 e all'articolo 1 del regolamento (UE) 2023/588;	(20) "risorse di proprietà dell'Unione": beni materiali e immateriali di proprietà dell'Unione creati o sviluppati nel contesto del programma spaziale dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696 e ***a norma del programma dell'Unione per una connettività sicura, di cui*** all'articolo ***6, paragrafo*** 1 del regolamento (UE) 2023/588;

Or. en

Emendamento 1324
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) "risorse spaziali governative o non governative": risorse diverse da quelle definite al punto 20), di proprietà pubblica o privata, gestite da un'autorità pubblica o da un soggetto privato stabilita o stabilito in uno Stato membro, comprese le risorse a duplice uso poste sotto controllo civile;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1325
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) "risorse spaziali governative o non governative": risorse diverse da quelle definite al punto 20), di proprietà pubblica	(21) "risorse spaziali governative o non governative": risorse diverse da quelle definite al punto 20), di proprietà pubblica

o privata, gestite da un'autorità pubblica o da un soggetto privato stabilita o stabilito in uno Stato membro***, comprese le risorse a duplice uso poste sotto controllo civile***;	o privata, gestite da un'autorità pubblica o da un soggetto privato stabilita o stabilito in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 1326
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) "risorse spaziali governative o non governative": risorse diverse da quelle definite al punto 20), di proprietà pubblica o privata, gestite da un'autorità pubblica o da un soggetto privato stabilita o stabilito in uno Stato membro***, comprese le risorse a duplice uso poste sotto controllo civile***;	(21) "risorse spaziali governative o non governative": risorse diverse da quelle definite al punto 20), di proprietà pubblica o privata, gestite da un'autorità pubblica o da un soggetto privato stabilita o stabilito in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 1327
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) "risorse spaziali governative o non governative": risorse diverse ***da quelle definite al punto 20)***, di proprietà pubblica o privata, gestite da un'autorità pubblica o da un soggetto privato stabilita o stabilito in uno Stato membro, comprese le risorse a duplice uso poste sotto controllo civile;	(21) "risorse spaziali governative o non governative": risorse diverse ***dalle risorse di proprietà dell'Unione***, di proprietà pubblica o privata, gestite da un'autorità pubblica o da un soggetto privato stabilita o stabilito in uno Stato membro, comprese le risorse a duplice uso poste sotto controllo civile;

Or. en

Emendamento 1328
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) "fornitori primari di dati spaziali": fornitori di servizi spaziali, stabiliti nell'Unione o in un paese terzo, che iniziano il primo trattamento di dati spaziali tecnicamente sufficiente a consentire qualsiasi successiva fornitura di dati spaziali, quali i seguenti:	***soppresso***
a) fornitori di servizi di comunicazione elettronica, se i dati spaziali in questione consistono in comunicazioni;	
b) fornitori di servizi spaziali che assicurano il primo trattamento di dati di osservazione, prima di qualsiasi altro trattamento di tali dati, qualora i dati spaziali interessati siano dati di osservazione;	

Or. en

Emendamento 1329
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 22 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) "fornitori primari di dati spaziali": fornitori di servizi spaziali***, stabiliti nell'Unione o in un paese terzo, che iniziano il primo trattamento di*** dati spaziali ***tecnicamente sufficiente a consentire qualsiasi successiva fornitura di dati spaziali***, quali i seguenti:	(22) "fornitori primari di dati spaziali": fornitori di servizi spaziali ***che forniscono per la prima volta*** dati spaziali ***nell'Unione***, quali i seguenti:

Or. en

Motivazione

Sostituire "iniziano il primo trattamento" con "forniscono per la prima volta dati spaziali nell'Unione" come soglia per lo status di "fornitore primario" consente di cogliere meglio il momento di accesso al mercato: il momento rilevante è la prima fornitura nel mercato dell'Unione, non la fase tecnica di trattamento, che varia a seconda dell'architettura tecnologica.

Emendamento 1330
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 22 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) "fornitori primari di dati spaziali": ***fornitori di servizi spaziali, stabiliti nell'Unione o in un paese terzo, che iniziano il primo trattamento di*** dati spaziali ***tecnicamente sufficiente a consentire qualsiasi successiva fornitura di dati spaziali***, quali i seguenti:	(22) "fornitori primari di dati spaziali": ***persona fisica o giuridica che fornisce*** dati spaziali ***per la prima volta nel mercato dell'Unione, nell'ottica di una distribuzione o un utilizzo all'interno del mercato dell'Unione, a titolo oneroso o gratuito***, quali i seguenti:

Or. en

Emendamento 1331
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 22 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornitori di servizi di comunicazione elettronica, se i dati spaziali in questione consistono in comunicazioni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1332
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 22 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fornitori di servizi spaziali che assicurano il primo trattamento di dati di osservazione, prima di qualsiasi altro trattamento di tali dati, qualora i dati spaziali interessati siano dati di osservazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1333
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) "organizzazione internazionale": organizzazione internazionale che eroga nell'Unione servizi spaziali o dati spaziali generati da oggetti spaziali collocati su un'orbita non superiore all'orbita terrestre geostazionaria e gestiti da tali organizzazioni internazionali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1334
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*

(23) "organizzazione internazionale": organizzazione internazionale che eroga nell'Unione servizi spaziali o dati spaziali generati da oggetti spaziali collocati su un'orbita non superiore all'orbita terrestre geostazionaria e gestiti da tali organizzazioni internazionali;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La definizione restrittiva, limitata alle organizzazioni internazionali che forniscono servizi spaziali in orbita fino a GEO, è sostituita dalle disposizioni specifiche per le organizzazioni internazionali di cui al titolo II e all'articolo 107. Il mantenimento di una definizione autonoma più restrittiva rispetto all'ambito di applicazione di tali disposizioni crea ambiguità interpretativa.

Emendamento 1335
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) "organizzazione internazionale": organizzazione internazionale che eroga nell'Unione servizi spaziali o dati spaziali generati da oggetti spaziali collocati su un'orbita non superiore all'orbita terrestre geostazionaria e gestiti da tali organizzazioni internazionali;	(23) "organizzazione internazionale": organizzazione internazionale ***fondata in base a un trattato o altro strumento conformemente al diritto internazionale*** che eroga nell'Unione servizi spaziali o dati spaziali generati da oggetti spaziali collocati su un'orbita non superiore all'orbita terrestre geostazionaria e gestiti da tali organizzazioni internazionali;

Or. en

Emendamento 1336
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) "fornitore di servizi ***spaziali*** di prevenzione delle collisioni": fornitore di servizi di prevenzione delle collisioni, tra cui il soggetto preposto alla prevenzione delle collisioni nell'Unione, o fornitori di servizi di prevenzione delle collisioni stabiliti in un paese terzo;	(24) "fornitore di servizi di prevenzione delle collisioni": fornitore di servizi di prevenzione delle collisioni, tra cui il soggetto preposto alla prevenzione delle collisioni nell'Unione, o fornitori di servizi di prevenzione delle collisioni stabiliti in un paese terzo;

Or. en

Emendamento 1337
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) "fornitore di servizi ***spaziali*** di prevenzione delle collisioni": fornitore di servizi di prevenzione delle collisioni, tra cui il soggetto preposto alla prevenzione delle collisioni ***nell'***Unione***, o fornitori di servizi di prevenzione delle collisioni stabiliti in un paese terzo***;	(24) "fornitore di servizi di prevenzione delle collisioni": fornitore di servizi di prevenzione delle collisioni ***stabilito nell'Unione o in un paese terzo***, tra cui il soggetto preposto alla prevenzione delle collisioni ***dell'***Unione;

Or. en

Emendamento 1338
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) "manovrabilità di un aeromobile": la capacità di effettuare

	manovre per evitare collisioni, mantenere posizioni orbitali assegnate ed eseguire operazioni di prossimità, se del caso;

Or. en

Emendamento 1339
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) "istituto di ricerca e di istruzione": fornitore di servizi spaziali che svolge attività spaziali per finalità ***sperimentali***, eventualmente sfruttando i risultati di tale ricerca per fini commerciali;	(25) "istituto di ricerca e di istruzione": fornitore di servizi spaziali che svolge attività spaziali ***esclusivamente*** per finalità ***di ricerca, innovazione o istruzione***, eventualmente sfruttando i risultati di tale ricerca per fini commerciali;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta "esclusivamente" all'esenzione per gli istituti di ricerca e di istruzione colma una lacuna: in base al testo della Commissione, un operatore commerciale potrebbe avvalersi di una controllata di ricerca che sfrutti anche i risultati commerciali per beneficiare dell'esenzione. La formulazione riveduta limita l'esenzione alle attività svolte esclusivamente per finalità di ricerca, innovazione o istruzione.

Emendamento 1340
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) "istituto di ricerca e di istruzione": ***fornitore di servizi spaziali che svolge*** attività ***spaziali per finalità sperimentali***, eventualmente sfruttando i risultati di tale	(25) "istituto di ricerca e di istruzione": ***un'organizzazione che ha come obiettivo primario condurre*** attività ***di ricerca e di istruzione o di sviluppo sperimentale***,

ricerca per fini commerciali;	eventualmente sfruttando i risultati di tale ricerca per fini commerciali;

Or. en

Emendamento 1341
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) "istituto di ricerca e di istruzione": fornitore di servizi spaziali che svolge attività spaziali per finalità sperimentali, eventualmente sfruttando i risultati di tale ricerca per fini commerciali;	(25) "istituto di ricerca e di istruzione": fornitore di servizi spaziali che svolge attività spaziali per finalità sperimentali ***o di ricerca di base***, eventualmente sfruttando i risultati di tale ricerca per fini commerciali;

Or. en

Emendamento 1342
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) "istituto di ricerca e di istruzione": fornitore di servizi spaziali che svolge attività spaziali per ***finalità sperimentali, eventualmente sfruttando i risultati di tale ricerca per*** fini ***commerciali***;	(25) "istituto di ricerca e di istruzione": fornitore di servizi spaziali che svolge attività spaziali per ***attività di ricerca e innovazione o per*** fini ***educativi come uno dei suoi principali obiettivi***;

Or. en

Emendamento 1343
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) "piccole imprese a media capitalizzazione": imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione C(2025) 3500 final della Commissione;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1344
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) "soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi": operatori spaziali costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione che applicano la gestione semplificata dei rischi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1345
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) "soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi": operatori spaziali costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione che applicano la gestione semplificata dei rischi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e	***soppresso***

all'articolo 15, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1346
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) "soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi": operatori spaziali costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione che applicano la gestione semplificata dei rischi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1347
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) "soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi": operatori spaziali costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione che applicano la gestione semplificata dei rischi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 10.

Emendamento 1348
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) "soggetti che applicano una gestione ***semplificata*** dei rischi": operatori spaziali costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione che applicano la gestione ***semplificata*** dei rischi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 2;	(28) "soggetti che applicano una gestione ***assistita*** dei rischi": operatori spaziali costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione che applicano la gestione ***assistita*** dei rischi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 2;

Or. fr

Emendamento 1349
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) "soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi": operatori spaziali costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione che applicano la gestione semplificata dei rischi ***di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 2***;	(28) "soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi": operatori spaziali costituiti da piccole ***e medie*** imprese ***o piccole imprese a media capitalizzazione*** o istituti di ricerca o di istruzione che applicano la gestione semplificata dei rischi;

Or. en

Emendamento 1350
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) "servizio di lancio": servizio inteso a collocare un oggetto spaziale in orbita, compresi i tentativi di lancio;	(31) "servizio di lancio": servizio inteso a collocare un oggetto spaziale in orbita, compresi i tentativi di lancio***, rientro, recupero e riutilizzo che possono essere parte di detto servizio***;

Or. en

Emendamento 1351
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) "servizio di lancio": servizio inteso a collocare un oggetto spaziale in orbita, compresi i tentativi di lancio;	(31) "servizio di lancio": servizio inteso a collocare un oggetto spaziale in orbita, compresi i tentativi di lancio***, rientro, recupero e riutilizzo***;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di "tentativi di rientro, recupero e riutilizzo" alla definizione di servizio di lancio garantisce che l'intero ciclo operativo dei veicoli di lancio riutilizzabili, comprese le operazioni di recupero, rientri nell'ambito di applicazione dei requisiti di sicurezza del lancio. Senza questa aggiunta, la fase di recupero resterebbe al di fuori dell'attività regolamentata.

Emendamento 1352
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) "servizio di lancio": servizio inteso a collocare un oggetto spaziale in orbita,	(31) "servizio di lancio": servizio inteso a collocare un oggetto spaziale in orbita,

compresi ***i tentativi di*** lancio;	compresi ***il*** lancio***, il rientro, il recupero e il riutilizzo***;

Or. en

Emendamento 1353
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) "fase di lancio": il periodo di tempo che, nel contesto di un'operazione spaziale, inizia quando le operazioni di lancio diventano irreversibili e termina, salvo diversa indicazione nell'autorizzazione rilasciata a norma del presente regolamento, con la separazione del lanciatore dall'oggetto destinato a essere collocato nello spazio esterno. La fase di lancio comprende, se del caso, il recupero di elementi riutilizzabili del veicolo di lancio.

Or. en

Motivazione

La definizione della fase di lancio come il periodo che va dal momento in cui le operazioni di lancio diventano irreversibili fino al punto specificato nell'autorizzazione garantisce una chiara certezza del diritto per quanto riguarda l'ambito di operatività dell'autorità preposta alla sicurezza in tempo reale (articolo 58 bis) e l'obbligo assicurativo (articolo 61 bis). In assenza di una fase di lancio definita, l'ambito temporale di tali obblighi potrebbe essere contestato.

Emendamento 1354
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) "eventi di grande interesse": avvicinamenti ravvicinati che presentano un alto livello di rischio e che potrebbero richiedere l'esecuzione di manovre di prevenzione delle collisioni da parte di un operatore spaziale;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1355
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) "messaggi di dati di congiunzione": informazioni su una congiunzione di due oggetti spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1356
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) "prevenzione delle collisioni": l'esecuzione di manovre ***di prevenzione delle collisioni*** volte a ridurre il rischio di collisioni nello spazio extra-atmosferico;	(36) "prevenzione delle collisioni": ***il processo di individuazione di potenziali collisioni tra un veicolo spaziale e un altro oggetto e, se necessario,*** l'esecuzione di manovre volte a ridurre il rischio di collisioni nello spazio extra-atmosferico;

Or. en

Emendamento 1357

Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) "prevenzione delle collisioni": l'esecuzione di manovre di prevenzione delle collisioni volte a ridurre il rischio di collisioni nello spazio extra-atmosferico;	(36) "prevenzione delle collisioni": ***il processo di individuazione e*** l'esecuzione di manovre di prevenzione delle collisioni volte a ridurre il rischio di collisioni nello spazio extra-atmosferico;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta del termine "individuazione" alla definizione di prevenzione delle collisioni comprende espressamente la valutazione della congiunzione e la gestione degli allarmi nell'ambito dell'attività regolamentata, non solo l'esecuzione di manovre di prevenzione. Ciò è accurato dal punto di vista operativo e garantisce che l'obbligo di sottoscrizione per i servizi di prevenzione delle collisioni copra l'intera catena del servizio, dal rilevamento alla manovra.

Emendamento 1358
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) "delta V": l'incremento di velocità necessario per raggiungere una specifica orbita o traiettoria di volo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1359
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 38

Testo della Commissione	*Emendamento*

(38) "oggetto di interesse": qualsiasi oggetto coinvolto in qualsiasi situazione che potrebbe determinare effetti su altri oggetti spaziali o sulla situazione sulla terra;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1360
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) "rientro": il ritorno ***in via permanente*** di un oggetto spaziale nell'atmosfera terrestre;	(39) "rientro": il ritorno di un oggetto spaziale nell'atmosfera terrestre ***dallo spazio extra-atmosferico***;

Or. en

Emendamento 1361
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) "rientro": il ritorno ***in via permanente*** di un oggetto spaziale nell'atmosfera terrestre;	(39) "rientro": il ritorno di un oggetto spaziale nell'atmosfera terrestre;

Or. en

Emendamento 1362
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) "rientro": il ritorno ***in via permanente*** di un oggetto spaziale nell'atmosfera terrestre;	(39) "rientro": il ritorno di un oggetto spaziale nell'atmosfera terrestre;

Or. en

Motivazione

La sostituzione di "ritorno in via permanente" con "ritorno" garantisce che la definizione copra tutti gli eventi di rientro, compresi i rientri temporanei per il recupero e le traiettorie suborbitali, e non solo i rientri permanenti per lo smaltimento.

Emendamento 1363
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) "smaltimento": serie di azioni compiute da un veicolo spaziale o da uno stadio orbitale di un veicolo di lancio, con o senza l'aiuto di un veicolo spaziale di servizio, al fine di ridurre in modo permanente il rischio di frammentazione accidentale e di liberare nel lungo periodo le orbite;	(40) "smaltimento": serie di azioni compiute da un veicolo spaziale o da uno stadio orbitale di un veicolo di lancio, con o senza l'aiuto di un veicolo spaziale di servizio, al fine di ridurre in modo permanente il rischio di frammentazione accidentale e di liberare nel lungo periodo le orbite ***altamente frequentate***;

Or. en

Emendamento 1364
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) "fine vita": l'istante in cui un veicolo spaziale o uno stadio orbitale di un	(42) "fine vita": l'istante in cui un veicolo spaziale o uno stadio orbitale di un

veicolo di lancio ***è spento definitivamente, di norma in quanto*** completa la fase di smaltimento, rientra nell'atmosfera terrestre o non può più essere controllato da un operatore spaziale;	veicolo di lancio ***porta a termine le attività per cui è stato progettato,*** completa la fase di smaltimento, rientra nell'atmosfera terrestre o non può più essere controllato da un operatore spaziale;

Or. en

Emendamento 1365
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) "fine vita": l'istante in cui un veicolo spaziale o uno stadio orbitale di un veicolo di lancio ***è spento definitivamente, di norma in quanto completa*** la fase di smaltimento, rientra nell'atmosfera terrestre o non può più essere controllato da un operatore spaziale;	(42) "fine vita": l'istante in cui un veicolo spaziale o uno stadio orbitale di un veicolo di lancio ***ha portato a termine le mansioni per cui è stato progettato e ha completato*** la fase di smaltimento, rientra nell'atmosfera terrestre o non può più essere controllato da un operatore spaziale;

Or. en

Motivazione

Chiarire che il fine vita è l'istante in cui un veicolo spaziale ha completato le mansioni per cui è stato progettato (non quando è spento) fornisce un valore limite operativo più chiaro per gli obblighi di fine vita. Lo stato di potenza del veicolo spaziale è un valore limite inaffidabile; il completamento della missione è la soglia operativamente significativa.

Emendamento 1366
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) "fine vita": l'istante in cui un veicolo spaziale o uno stadio orbitale di un	(42) "fine vita": l'istante in cui un veicolo spaziale o uno stadio orbitale di un

veicolo di lancio è spento definitivamente, ***di norma*** in quanto completa la fase di smaltimento, rientra nell'atmosfera terrestre o non può più essere controllato da un operatore spaziale;	veicolo di lancio è spento definitivamente, in quanto completa la fase di smaltimento, rientra nell'atmosfera terrestre o non può più essere controllato da un operatore spaziale;

Or. en

Emendamento 1367
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) "fine della missione": la fase in cui un veicolo spaziale o uno stadio orbitale di un veicolo di lancio completa i compiti per i quali è stato progettato, escluso lo smaltimento, diventa non funzionante a seguito di un guasto o viene definitivamente posto fuori servizio mediante una decisione volontaria;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La definizione di fine missione è operativamente ridondante una volta chiarito il concetto di fine vita. Mantenere le due definizioni l'una accanto all'altra creerebbe conflitti interpretativi tra concetti che descrivono lo stesso punto di transizione nel ciclo di vita di un veicolo spaziale.

Emendamento 1368
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) "fine della missione": la fase in cui un veicolo spaziale o uno stadio orbitale di un veicolo di lancio completa i	***soppresso***

compiti per i quali è stato progettato, escluso lo smaltimento, diventa non funzionante a seguito di un guasto o viene definitivamente posto fuori servizio mediante una decisione volontaria;

Or. en

Emendamento 1369
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) "detriti spaziali": qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell'orbita terrestre o in quella lunare, o che rientrano nell'atmosfera terrestre o nell'esosfera lunare***, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi***;	(45) "detriti spaziali": qualsiasi oggetto spaziale ***non funzionale***, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell'orbita terrestre o in quella lunare, o che rientrano nell'atmosfera terrestre o nell'esosfera lunare;

Or. en

Emendamento 1370
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) "detriti spaziali": qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell'orbita terrestre ***o in quella lunare***, o che rientrano nell'atmosfera terrestre ***o nell'esosfera lunare***, che non sono	(45) "detriti spaziali": qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell'orbita terrestre, o che rientrano nell'atmosfera terrestre, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità

funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica***, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi***;	specifica;

Or. en

Emendamento 1371
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) "detriti spaziali": qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell'orbita terrestre o in quella lunare, o che rientrano nell'atmosfera terrestre o nell'esosfera lunare, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica***, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi***;	(45) "detriti spaziali": qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell'orbita terrestre o in quella lunare, o che rientrano nell'atmosfera terrestre o nell'esosfera lunare, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica;

Or. en

Motivazione

Estendere la definizione di detriti spaziali per includere l'orbita lunare è coerente con l'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento agli ambienti orbitali non terrestri. Con l'aumento delle operazioni lunari, una definizione di detriti limitata all'orbita terrestre crea una lacuna normativa per gli oggetti in orbita lunare che pongono rischi di collisione per le future missioni lunari con equipaggio e senza equipaggio.

Emendamento 1372
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 45

Testo della Commissione	*Emendamento*

(45) "detriti spaziali": qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell'orbita terrestre ***o in quella lunare***, o che rientrano nell'atmosfera terrestre ***o nell'esosfera lunare***, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi;	(45) "detriti spaziali": qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell'orbita terrestre, o che rientrano nell'atmosfera terrestre, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi;

Or. en

Emendamento 1373
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) "infrastruttura critica": infrastruttura critica quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2022/2557;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1374
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) "centro di controllo della missione": l'elemento del segmento terrestre dedicato al controllo e al monitoraggio dell'esecuzione delle missioni spaziali;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il centro di controllo della missione è un concetto operativo e tecnico privo di valore giuridico autonomo nella struttura degli obblighi del regolamento.

Emendamento 1375
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) "centro di controllo della missione": l'elemento del segmento terrestre dedicato al controllo e al monitoraggio dell'esecuzione delle missioni spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1376
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) "centro di controllo satellitare": l'elemento del segmento terrestre dedicato al controllo della configurazione delle piattaforme satellitari;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Stesso ragionamento dell'emendamento precedente. Le sottodefinizioni operative prive di valore giuridico autonomo sono soppresse per ridurre la complessità della definizione.

Emendamento 1377

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) "centro di controllo satellitare": l'elemento del segmento terrestre dedicato al controllo della configurazione delle piattaforme satellitari;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1378
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) "centro di controllo satellitare": l'elemento del segmento terrestre dedicato al controllo della configurazione delle piattaforme satellitari;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1379
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) "controllo tecnico efficace": la garanzia da parte di un operatore spaziale che un oggetto spaziale esegue soltanto i comandi trasmessi da fonti autorizzate e che tali comandi sono eseguiti nell'ordine	***soppresso***

corretto e nel momento previsto;

Or. en

Emendamento 1380
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) "controllo tecnico efficace": la garanzia da parte di un operatore spaziale che un oggetto spaziale esegue soltanto i comandi trasmessi da fonti autorizzate e che tali comandi sono eseguiti nell'ordine corretto e nel momento previsto;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La definizione più restrittiva di "controllo tecnico efficace" è sostituita dalla più ampia definizione di "controllo efficace" introdotta nell'emendamento che segue, che coglie l'intera dimensione giuridica, tecnica e operativa del controllo richiesto per il filtro di sicurezza e gli obblighi di autorizzazione.

Emendamento 1381
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) "controllo tecnico efficace": la garanzia da parte di un operatore spaziale che un oggetto spaziale esegue soltanto i comandi trasmessi da fonti autorizzate e che tali comandi sono eseguiti nell'ordine corretto e nel momento previsto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1382
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) "controllo tecnico efficace": la garanzia da parte di un operatore spaziale che un oggetto spaziale esegue soltanto i comandi trasmessi da fonti autorizzate e che tali comandi sono eseguiti nell'ordine corretto e nel momento previsto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1383
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(51 bis) "controllo efficace": la capacità giuridica, tecnica e operativa di garantire la direzione, la sicurezza, la manutenzione e il recupero continui delle funzioni essenziali per lo svolgimento di un'attività spaziale, anche impedendo qualsiasi sospensione unilaterale, rifiuto, esclusione o modifica sostanziale di tali funzioni da parte di un soggetto di un paese terzo;

Or. en

Motivazione

La nuova definizione di "controllo efficace" è il concetto operativo del filtro di sicurezza (articolo 7 bis) e del considerando 20 bis: la capacità giuridica, tecnica e operativa di garantire la direzione, la sicurezza, la manutenzione e il recupero continui delle funzioni spaziali. Questa definizione più ampia rispetto al puro "controllo tecnico efficace" del testo

della Commissione rispecchia correttamente la natura multidimensionale della verifica di controllo richiesta al momento dell'autorizzazione.

Emendamento 1384
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) "telemetria/telecomando": i collegamenti che trasmettono la telemetria dal segmento spaziale a quello terrestre e i collegamenti che inviano il telecomando dal segmento terrestre al segmento spaziale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1385
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) "telemetria/telecomando": i collegamenti che trasmettono la telemetria dal segmento spaziale a quello terrestre e i collegamenti che inviano il telecomando dal segmento terrestre al segmento spaziale;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La telemetria/telecomando è un concetto tecnico operativo privo di valore giuridico indipendente nella struttura degli obblighi.

Emendamento 1386

Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) "telemetria/telecomando": i collegamenti che trasmettono la telemetria dal segmento spaziale a quello terrestre e i collegamenti che inviano il telecomando dal segmento terrestre al segmento spaziale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1387
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) "telemetria***/telecomando***": ***i collegamenti che trasmettono la telemetria*** dal segmento spaziale a quello terrestre e ***i collegamenti che inviano il telecomando dal segmento terrestre al segmento spaziale***;	(52) "telemetria": ***le informazioni inviate*** dal segmento spaziale a quello terrestre e ***collegate al centro di controllo della missione***;

Or. en

Emendamento 1388
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) "resilienza": la capacità di prevenire incidenti, ***fornire protezione in caso di***	(53) "resilienza": la capacità di prevenire incidenti, mitigarne gli effetti e riprendersi

incidenti, rispondervi e resistervi, mitigarne ***o assorbirne*** gli effetti***, adattarsi alle conseguenze di incidenti*** e riprendersi in seguito a un incidente;	in seguito a un incidente;

Or. en

Emendamento 1389
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) "minaccia informatica significativa": una minaccia informatica significativa quale definita all'articolo 6, punto 11), della direttiva (UE) 2022/2555;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1390
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) "minaccia informatica significativa": una minaccia informatica significativa quale definita all'articolo 6, punto 11), della direttiva (UE) 2022/2555;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1391
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – punto 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) "minaccia informatica significativa": una minaccia informatica significativa quale definita all'articolo 6, punto 11), della direttiva (UE) 2022/2555;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1392
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) "incidente": un evento che compromette uno o più degli aspetti seguenti:	***soppresso***
a) la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati, o dei servizi offerti da o resi accessibili tramite sistemi informativi e di rete; oppure	
b) la sicurezza fisica delle risorse delle infrastrutture spaziali e degli operatori spaziali;	

Or. en

Emendamento 1393
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 56 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) "incidente": un ***evento che compromette uno o più degli aspetti***	(56) "incidente": un ***incidente quale definito all'articolo 6, punto 6, della***

seguenti:	***direttiva (UE) 2022/2555;***

Or. en

Emendamento 1394
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 56 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati, o dei servizi offerti da o resi accessibili tramite sistemi informativi e di rete; oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1395
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 56 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati, o dei servizi offerti da o resi accessibili tramite sistemi informativi e di rete; oppure***	a) ***un incidente quale definito all'articolo 6, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555; oppure***

Or. en

Emendamento 1396
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 56 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la sicurezza fisica delle risorse delle infrastrutture spaziali e degli operatori spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1397
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 56 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la sicurezza fisica delle risorse delle infrastrutture spaziali e degli operatori spaziali;	b) ***un evento che compromette*** la sicurezza fisica delle risorse delle infrastrutture spaziali e degli operatori spaziali;

Or. en

Emendamento 1398
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) "gestione degli incidenti": la gestione degli incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1399
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) "gestione degli incidenti": la gestione degli incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1400
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) "gestione degli incidenti": la gestione degli incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1401
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) "altre categorie di impatto": categorie di informazioni ambientali che non rientrano nelle categorie di impatto dell'impronta ambientale calcolate e comunicate unitamente ai risultati	***soppresso***

dell'impronta ambientale del prodotto;

Or. en

Emendamento 1402
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) "altre categorie di impatto": categorie di informazioni ambientali che non rientrano nelle categorie di impatto dell'impronta ambientale calcolate e comunicate unitamente ai risultati dell'impronta ambientale del prodotto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1403
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) "altre categorie di impatto": categorie di informazioni ambientali che non rientrano nelle categorie di impatto dell'impronta ambientale calcolate e comunicate unitamente ai risultati dell'impronta ambientale del prodotto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1404
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) "sostenibilità ambientale": la capacità di preservare e proteggere ***l'ambiente naturale terrestre*** nel tempo, attraverso pratiche e politiche adeguate che rispondano alle esigenze del caso e senza compromettere la disponibilità di risorse in futuro;	(60) "sostenibilità ambientale": la capacità di preservare e proteggere ***la terra, l'ambiente, l'atmosfera e lo spazio*** nel tempo, attraverso pratiche e politiche adeguate che rispondano alle esigenze del caso e senza compromettere la disponibilità di risorse in futuro;

Or. en

Emendamento 1405
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) "sostenibilità ambientale": la capacità di preservare e proteggere l'ambiente naturale terrestre nel tempo, attraverso pratiche e politiche adeguate che rispondano alle esigenze del caso e senza compromettere la disponibilità di risorse in futuro;	(60) "sostenibilità ambientale": la capacità di preservare e proteggere l'ambiente naturale terrestre ***e spaziale*** nel tempo, attraverso pratiche e politiche adeguate che rispondano alle esigenze del caso e senza compromettere la disponibilità di risorse in futuro;

Or. en

Emendamento 1406
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) "sostenibilità ambientale": la capacità di preservare e proteggere	(60) "sostenibilità ambientale": la capacità di preservare e proteggere

l'ambiente naturale terrestre nel tempo, attraverso pratiche e politiche adeguate che rispondano alle esigenze del caso e senza compromettere la disponibilità di risorse in futuro;	l'ambiente naturale terrestre ***e spaziale*** nel tempo, attraverso pratiche e politiche adeguate che rispondano alle esigenze del caso e senza compromettere la disponibilità di risorse in futuro;

Or. en

Emendamento 1407
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) "sostenibilità ambientale": la capacità di preservare e proteggere l'ambiente naturale terrestre nel tempo, attraverso pratiche e politiche adeguate ***che rispondano alle esigenze del caso e senza compromettere la disponibilità di risorse in futuro***;	(60) "sostenibilità ambientale": la capacità di preservare e proteggere l'ambiente naturale terrestre nel tempo, attraverso pratiche e politiche adeguate ***in linea con i principi della neutralità tecnologica e della competitività economica***;

Or. en

Emendamento 1408
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) "disaggregazione": il processo di suddivisione di una serie di dati aggregata in serie di dati di unità di processo orizzontali o verticali più piccole;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1409

András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) "disaggregazione": il processo di suddivisione di una serie di dati aggregata in serie di dati di unità di processo orizzontali o verticali più piccole;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1410
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) "disaggregazione": il processo di suddivisione di una serie di dati aggregata in serie di dati di unità di processo orizzontali o verticali più piccole;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1411
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) "serie di dati derivata": serie di dati ottenuta combinando, mediante operazioni matematiche, due o più serie di dati o combinando almeno una serie di dati con informazioni aggiuntive	***soppresso***

sostanziali o altre serie di dati;

Or. en

Emendamento 1412
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) "servizi e operazioni nello spazio" (ISOS – In-Space Operations and Services): attività svolte nello spazio (in orbita e nello spazio extra-atmosferico) al fine di fornire servizi in relazione a risorse del segmento spaziale, tra i quali figurano l'esecuzione di compiti quali ispezione, rendezvous, docking, riparazione, rifornimento, riconfigurazione, fabbricazione, assemblaggio e smontaggio, riutilizzo, riciclaggio, rimozione e trasporto di oggetti operativi, non operativi e difettosi (detriti) nello spazio, con un veicolo spaziale di servizio avente un livello elevato di autonomia, comprese piattaforme o strutture di grandi dimensioni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1413
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) "servizi e operazioni nello spazio" (ISOS – In-Space Operations and Services): attività svolte nello spazio (in	(63) "servizi e operazioni nello spazio" (ISOS – In-Space Operations and Services): attività svolte nello spazio (in

orbita e nello spazio extra-atmosferico) al fine di fornire servizi in relazione a risorse del segmento spaziale, tra i quali figurano l'esecuzione di compiti quali ispezione, rendezvous, docking, riparazione, rifornimento, riconfigurazione, fabbricazione, assemblaggio e smontaggio, riutilizzo, riciclaggio, rimozione e trasporto di oggetti operativi, non operativi e difettosi (detriti) nello spazio, con un veicolo spaziale di servizio avente un livello elevato di autonomia, comprese piattaforme o strutture di grandi dimensioni;	orbita e nello spazio extra-atmosferico) al fine di fornire servizi in relazione a risorse del segmento spaziale, tra i quali figurano l'esecuzione di compiti quali ispezione, rendezvous, docking, riparazione, rifornimento, riconfigurazione, fabbricazione, assemblaggio e smontaggio, riutilizzo, riciclaggio, rimozione e trasporto di oggetti operativi, non operativi e difettosi (detriti ***spaziali***) nello spazio, con un veicolo spaziale di servizio avente un livello elevato di autonomia, comprese piattaforme o strutture di grandi dimensioni;

Or. en

Emendamento 1414
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) "servizi e operazioni nello spazio" (ISOS – In-Space Operations and Services): attività svolte nello spazio (in orbita e nello spazio extra-atmosferico) al fine di fornire servizi in relazione a risorse del segmento spaziale, tra i quali figurano l'esecuzione di compiti quali ispezione, rendezvous, docking, riparazione, rifornimento, riconfigurazione, fabbricazione, assemblaggio e smontaggio, riutilizzo, riciclaggio, rimozione e trasporto di oggetti operativi, non operativi e difettosi (detriti) nello spazio, con un veicolo spaziale di servizio avente un livello elevato di autonomia, comprese piattaforme o strutture di grandi dimensioni;	(63) "servizi e operazioni nello spazio" (ISOS – In-Space Operations and Services): attività svolte nello spazio (in orbita e nello spazio extra-atmosferico) al fine di fornire servizi in relazione a risorse del segmento spaziale, tra i quali figurano l'esecuzione di compiti quali ispezione, rendezvous, docking, riparazione, rifornimento, riconfigurazione, fabbricazione, assemblaggio e smontaggio, riutilizzo, riciclaggio, rimozione e trasporto di oggetti operativi, non operativi e difettosi (detriti ***spaziali***) nello spazio, con un veicolo spaziale di servizio avente un livello elevato di autonomia, comprese piattaforme o strutture di grandi dimensioni;

Or. en

Emendamento 1415
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) "operazione ISOS": l'esecuzione dei compiti ISOS previsti che coinvolge uno o più oggetti spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1416
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) "operazione ISOS": l'esecuzione dei compiti ISOS previsti che coinvolge uno o più oggetti spaziali;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sono soppresse le sottodefinizioni specifiche dell'ISOS prive di valore giuridico autonomo nella struttura degli obblighi. Gli obblighi ISOS sono trattati direttamente nell'articolo 101 e nell'allegato VIII.

Emendamento 1417
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) "veicolo spaziale di servizio ISOS": veicolo spaziale specificamente	***soppresso***

progettato per fornire ISOS specifici;

Or. en

Motivazione

Conseguente soppressione coerentemente con la razionalizzazione delle sottodefinizioni ISOS. Il significato operativo viene mantenuto in base agli obblighi di cui all'articolo 101.

Emendamento 1418
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) "veicolo spaziale di servizio ISOS": veicolo spaziale specificamente progettato per fornire ISOS specifici;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1419
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) "veicolo spaziale cliente": veicolo spaziale che riceve ISOS;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1420
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) "veicolo spaziale cliente": veicolo spaziale che riceve ISOS;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1421
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) "veicolo spaziale cliente": veicolo spaziale che riceve ISOS;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale.

Emendamento 1422
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) "autorità competente": autorità pubblica istituita o designata come autorità competente a norma dell'articolo 28;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1423
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) "autorità competente": autorità pubblica istituita o designata come autorità competente a norma dell'articolo 28;	(67) "autorità ***nazionale*** competente": autorità pubblica istituita o designata come autorità ***nazionale*** competente a norma dell'articolo 28;

Or. en

Emendamento 1424
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) "autorità competente": autorità pubblica istituita o designata come autorità competente ***a norma dell'articolo 28***;	(67) "autorità competente": autorità pubblica istituita o designata come autorità competente ***da uno Stato membro***;

Or. en

Emendamento 1425
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) "organismo tecnico qualificato per le attività spaziali": organismo tecnico stabilito in uno Stato membro che effettua una valutazione tecnica in relazione a questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale di cui al presente regolamento e che è stato notificato alla Commissione a norma del presente regolamento;	(68) "organismo tecnico qualificato per le attività spaziali": organismo tecnico stabilito in uno Stato membro che effettua una valutazione tecnica in relazione a questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale di cui al presente regolamento e che è stato notificato ***dagli Stati membri*** alla Commissione a norma del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1426
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) "organismo tecnico qualificato per le attività spaziali": organismo tecnico ***stabilito in uno Stato membro*** che effettua una valutazione tecnica in relazione a questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale di cui al presente regolamento e che è stato notificato alla Commissione a norma del presente regolamento;	(68) "organismo tecnico qualificato per le attività spaziali": organismo tecnico che effettua una valutazione tecnica in relazione a questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale di cui al presente regolamento e***, per quanto concerne gli organismi nazionali tecnici qualificati,*** che è stato notificato alla Commissione a norma del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1427
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) "organismo tecnico qualificato ***per le attività spaziali***": organismo tecnico stabilito in uno Stato membro che effettua una valutazione tecnica in relazione a questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale di cui al presente regolamento e che è stato notificato alla Commissione a norma del presente regolamento;	(68) "organismo tecnico qualificato": organismo tecnico che effettua una valutazione tecnica in relazione a questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale di cui al presente regolamento e che è stato notificato alla Commissione a norma del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1428
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Pascale Piera, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Pierre-Romain Thionnet, Christophe Bay, Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) "organismo tecnico qualificato per le attività spaziali": organismo tecnico ***stabilito in uno Stato membro*** che effettua una valutazione tecnica in relazione a questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale di cui al presente regolamento e che ***è stato notificato alla Commissione*** a norma ***del presente regolamento***;	(68) "organismo tecnico qualificato per le attività spaziali": organismo tecnico che effettua una valutazione tecnica in relazione a questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale di cui al presente regolamento e che ***può comprendere l'ESA*** a norma ***dell'accordo internazionale di cui all'articolo 108***;

Or. en

Emendamento 1429
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) "norma": una norma quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012;	(70) "norma": ***una prescrizione spaziale esistente generalmente riconosciuta o*** una norma quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

Or. en

Emendamento 1430
Giorgio Gori, Jens Geier, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(70 bis) "organizzazioni e organismi europei di normazione spaziale": le organizzazioni e gli organismi di normazione spaziale quali il CEN/CENELEC, l'ETSI e l'ECSS che hanno il mandato ufficiale di elaborare norme pertinenti per lo sviluppo, la fabbricazione e le operazioni dei sistemi spaziali;

Or. en

Emendamento 1431
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(70 bis) "organismo di normazione": un soggetto che elabora, pubblica e mantiene norme europee in cooperazione con le autorità, il mondo accademico e l'industria;

Or. en

Emendamento 1432
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) "specifiche comuni": serie di ***prescrizioni*** tecniche***, diverse da una***	(71) "specifiche comuni": serie di ***specifiche*** tecniche ***quali definite***

norma, che fornisce mezzi per conformarsi a prescrizioni ***applicabili al certificato elettronico e all'inquinamento luminoso e radio***;	***all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE)n. 1025/2012, che forniscono i*** mezzi per conformarsi a ***determinate*** prescrizioni ***stabilite nel presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 1433
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) "fatturato": l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1434
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) "fatturato": l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1435
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) "fatturato": l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1436
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) "fatturato": l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1437
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) "marchio del programma spaziale dell'Unione": documento rilasciato dall'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale istituita dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2021/696 ("Agenzia"), attestante che un determinato oggetto spaziale è stato valutato ai fini della conformità in relazione alle prescrizioni specifiche di	***soppresso***

sicurezza, resilienza o sostenibilità ambientale di un sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1438
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) "marchio del programma spaziale dell'Unione": documento rilasciato dall'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale istituita dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2021/696 ("Agenzia"), attestante che un determinato oggetto spaziale è stato valutato ai fini della conformità in relazione alle prescrizioni specifiche di sicurezza, resilienza o sostenibilità ambientale di un sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1439
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) "marchio del programma spaziale dell'Unione": documento rilasciato dall'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale istituita dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2021/696 ("Agenzia"), attestante che un	***soppresso***

determinato oggetto spaziale è stato valutato ai fini della conformità in relazione alle prescrizioni specifiche di sicurezza, resilienza o sostenibilità ambientale di un sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1440
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) "sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione": complesso di regole, prescrizioni tecniche, norme e procedure stabilite a livello di Unione che si applicano al controllo della conformità di prodotti, processi e servizi, comprese le attività di prova e ispezione svolte in relazione a questioni di sicurezza, resilienza o sostenibilità ambientale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1441
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) "sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione": complesso di regole, prescrizioni tecniche, norme e procedure stabilite a livello di Unione che si applicano al controllo della conformità di prodotti, processi e servizi,	***soppresso***

comprese le attività di prova e ispezione svolte in relazione a questioni di sicurezza, resilienza o sostenibilità ambientale;

Or. en

Emendamento 1442
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) "sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione": complesso di regole, prescrizioni tecniche, norme e procedure stabilite a livello di Unione che si applicano al controllo della conformità di prodotti, processi e servizi, comprese le attività di prova e ispezione svolte in relazione a questioni di sicurezza, resilienza o sostenibilità ambientale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1443
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) "riesame ***del progetto critico***": la fase del processo di ingegneria, fabbricazione e sviluppo ***che fa sì che la progettazione e la configurazione di sistemi e sottosistemi soddisfino tutte le*** prescrizioni ***specificate della missione spaziale, in termini di prestazioni,***	(75) "riesame ***delle prescrizioni del sistema***": la fase del processo di ingegneria, fabbricazione e sviluppo ***in cui sono pubblicate le specifiche delle*** prescrizioni ***tecniche aggiornate e si valutano le definizioni di progettazione*** preliminare ***e il programma di verifica***

compatibilità, specifiche del prodotto, valutazione del rischio, pianificazione preliminare ***delle prove, adeguatezza del funzionamento*** preliminare ***e fornitura di documenti di supporto, che consente di procedere all'attuazione e all'integrazione del sistema***.

preliminare.

Or. en

Emendamento 1444
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Pascale Piera, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Pierre-Romain Thionnet, Christophe Bay, Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) "riesame del progetto critico": la fase del processo di ingegneria, fabbricazione e sviluppo ***che fa sì che la progettazione e la configurazione di sistemi e sottosistemi soddisfino tutte le*** prescrizioni ***specificate della missione spaziale, in termini di prestazioni, compatibilità, specifiche del prodotto, valutazione del rischio, pianificazione*** preliminare ***delle prove, adeguatezza del funzionamento*** preliminare ***e fornitura di documenti di supporto, che consente di procedere all'attuazione e all'integrazione del sistema***.	(75) "riesame ***delle prescrizioni del sistema***": la fase del processo di ingegneria, fabbricazione e sviluppo ***in cui sono pubblicate le specifiche delle*** prescrizioni ***tecniche aggiornate e si valutano le definizioni di progettazione*** preliminare ***e il programma di verifica*** preliminare.

Or. en

Emendamento 1445
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Titolo II – capo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*

I AUTORIZZAZIONE DEGLI OPERATORI SPAZIALI DELL'UNIONE	I AUTORIZZAZIONE ***DELLE ATTIVITÀ SPAZIALI DA PARTE*** DEGLI OPERATORI SPAZIALI DELL'UNIONE

Or. en

Emendamento 1446
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Titolo II – capo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
I AUTORIZZAZIONE ***DEGLI OPERATORI*** SPAZIALI DELL'UNIONE	I AUTORIZZAZIONE ***A LIVELLO DEL MERCATO INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ*** SPAZIALI DELL'UNIONE

Or. en

Emendamento 1447
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Titolo II – capo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
I AUTORIZZAZIONE ***DEGLI OPERATORI*** SPAZIALI ***DELL'UNIONE***	I AUTORIZZAZIONE ***A LIVELLO DEL MERCATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ*** SPAZIALI

Or. en

Motivazione

Riflette il passaggio fondamentale da un sistema nazionale di autorizzazione basato su uno Stato membro a un'unica autorizzazione di accesso al mercato valida in tutta l'Unione.

Emendamento 1448

Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori spaziali dell'Unione non forniscono servizi spaziali fatto salvo il caso in cui abbiano ottenuto in uno Stato membro un'autorizzazione a svolgere attività spaziali che dimostri il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi, in base alla categoria di operatori spaziali in questione.	1. Gli operatori spaziali dell'Unione non forniscono servizi spaziali fatto salvo il caso in cui abbiano ottenuto in uno Stato membro un'autorizzazione a svolgere attività spaziali ***per i medesimi servizi spaziali*** che dimostri il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi, in base alla categoria di operatori spaziali in questione. ***Non può essere rilasciata alcuna autorizzazione per attività relative al turismo spaziale. A tal proposito, non può essere rilasciata alcuna autorizzazione per attività volte al trasporto, all'alloggio o alla partecipazione di persone fisiche per finalità ricreative nello spazio extra-atmosferico.***

Or. fr

Emendamento 1449
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli operatori spaziali*** dell'Unione ***non forniscono servizi spaziali fatto salvo il caso in cui abbiano ottenuto in uno Stato membro un'***autorizzazione ***a svolgere attività spaziali*** che dimostri il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi, in base alla categoria di operatori spaziali in questione.	1. ***Un operatore spaziale*** dell'Unione ***può fornire un servizio spaziale all'interno dell'Unione soltanto se in possesso di una valida*** autorizzazione ***EUSA rilasciata dall'Agenzia conformemente al presente capo,*** che dimostri il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi, in base alla categoria di operatori spaziali in questione ***e se fornisce le necessarie garanzie di affidabilità, competenza professionale e capacità finanziaria per lo***

svolgimento sicuro e continuo della pertinente attività spaziale.

Or. en

Motivazione

Il passaggio da 27 autorità nazionali competenti a un'unica agenzia che rilascia un'"autorizzazione EUSA" valida in tutta l'Unione è la semplificazione centrale del pacchetto. In base al testo della Commissione, un operatore attivo in più Stati membri doveva richiedere più autorizzazioni nazionali. L'EUSA sostituisce tutte queste procedure con un'unica procedura, un'unica valutazione tecnica e un unico certificato di conformità. È questo il mercato unico dello spazio che l'industria chiedeva da tempo.

Emendamento 1450
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli operatori spaziali*** dell'Unione ***non forniscono servizi spaziali fatto salvo il caso in cui abbiano ottenuto in uno Stato membro*** un'autorizzazione ***a*** svolgere attività spaziali ***che dimostri il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi, in base alla categoria di operatori spaziali in questione***.	1. ***Un operatore spaziale*** dell'Unione ***può fornire un servizio spaziale all'interno dell'Unione soltanto se in possesso di*** un'autorizzazione ***valida rilasciata dall'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il richiedente ha il proprio stabilimento principale per*** svolgere ***le*** attività spaziali ***necessarie per tale servizio. Per le risorse di proprietà dell'Unione, l'autorità competente che rilascia l'autorizzazione è la Commissione. È prevista una sola autorizzazione per attività***.

Or. en

Emendamento 1451
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori spaziali dell'Unione ***non*** forniscono servizi spaziali ***fatto salvo il caso in cui abbiano ottenuto in uno Stato membro*** un'autorizzazione a svolgere attività spaziali ***che dimostri il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi, in base alla categoria di operatori spaziali in questione***.	1. Gli operatori spaziali dell'Unione forniscono servizi spaziali ***soltanto a fronte di*** un'autorizzazione ***valida*** a svolgere attività spaziali ***rilasciata da un'autorità competente come specificato all'articolo 7***.

Or. en

Emendamento 1452
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori spaziali ***dell'Unione*** non forniscono servizi spaziali fatto salvo il caso in cui abbiano ottenuto in uno Stato membro un'autorizzazione a svolgere attività spaziali che dimostri il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V***, a seconda dei casi***, in base alla categoria di operatori spaziali in questione.	1. Gli operatori spaziali non forniscono servizi spaziali ***nell'Unione*** fatto salvo il caso in cui abbiano ottenuto in uno Stato membro un'autorizzazione a svolgere attività spaziali che dimostri il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, in base alla categoria di operatori spaziali in questione.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una modifica orizzontale, da applicare se del caso, che sostituisce gli operatori spaziali dell'Unione con gli operatori spaziali in generale, in linea con il principio della parità di applicazione dell'atto legislativo a coloro che operano nell'UE.

Emendamento 1453
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente intende operare o rispettivamente effettuare lanci.

Or. en

Emendamento 1454
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Uno Stato membro riconosce le autorizzazioni rilasciate da un altro Stato membro per quanto concerne le prescrizioni del titolo IV, capi da I a V.	2. ***Laddove più di*** uno ***Stato membro esercita una competenza giurisdizionale su un'attività spaziale, uno*** Stato membro riconosce le autorizzazioni rilasciate da un altro Stato membro per quanto concerne le prescrizioni del titolo IV, capi da I a V.

Or. en

Emendamento 1455
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Uno Stato membro riconosce le*** autorizzazioni ***rilasciate da un altro Stato membro per quanto concerne le*** prescrizioni ***del titolo IV, capi da I a V***.	2. ***L'autorizzazione EUSA è valida in tutto il territorio dell'Unione. Gli Stati membri non impongono agli operatori spaziali dell'Unione di ottenere*** autorizzazioni ***aggiuntive o di rispettare ulteriori*** prescrizioni ***oltre a quelle stabilite nel presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione EUSA è valida in tutta l'Unione senza ulteriori prescrizioni nazionali.

Emendamento 1456
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Uno Stato membro riconosce le autorizzazioni rilasciate da un altro Stato membro ***per quanto concerne le prescrizioni del titolo IV, capi da I a V***.	2. Uno Stato membro riconosce le autorizzazioni rilasciate da un altro Stato membro***. Le autorità competenti di tali Stati membri garantiscono il coordinamento al fine di agevolare le rispettive procedure di autorizzazione***.

Or. en

Emendamento 1457
Angelika Niebler, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Uno Stato membro riconosce le autorizzazioni rilasciate da un altro Stato membro per quanto concerne le prescrizioni del titolo IV, capi da I a V.	2. Uno Stato membro riconosce le autorizzazioni rilasciate da un altro Stato membro ***o dalla Commissione*** per quanto concerne le prescrizioni del titolo IV, capi da I a V.

Or. en

Emendamento 1458
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri introducano, nell'esercizio delle loro competenze nazionali quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, regimi di autorizzazione supplementari applicabili alle attività spaziali soggette alla loro giurisdizione. A tale riguardo, gli Stati membri possono in particolare prevedere che tali regimi supplementari contemplino prescrizioni più rigorose di quelle stabilite a livello dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la resilienza dei sistemi e delle infrastrutture spaziali, nonché la protezione e la sostenibilità ambientali. Tali prescrizioni possono comprendere, se del caso, obblighi rafforzati in materia di valutazione dei rischi, prevenzione delle collisioni, gestione dei detriti spaziali o limitazione dell'impronta ambientale delle attività interessate.

Or. fr

Emendamento 1459
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito e, se del caso, dall'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente intende operare o effettuare lanci, se diverso dallo Stato membro di stabilimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1460
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è rilasciata ***dall'***autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente ***è stabilito e, se del caso, dall'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente intende operare o effettuare lanci, se diverso dallo Stato membro*** di stabilimento.	L'autorizzazione è rilasciata ***dalle autorità di autorizzazione seguenti:***
	a) l'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente ***ha il proprio luogo*** di stabilimento ***principale;***
	b) la Commissione, per le risorse di proprietà dell'Unione.
	Ai fini del presente regolamento, per "autorità competenti per l'autorizzazione" si intendono i soggetti la cui autorizzazione è richiesta, a norma del primo comma, per una determinata attività spaziale.

Or. en

Emendamento 1461
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito ***e, se del caso, dall'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente intende operare o effettuare lanci, se diverso dallo Stato membro di stabilimento***.	L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito.

Or. en

Emendamento 1462
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione ***è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito e, se del caso, dall'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente intende operare o effettuare lanci, se diverso dallo Stato membro di stabilimento***.	***L'Agenzia rilascia*** l'autorizzazione ***EUSA sulla base del parere tecnico emesso dall'organismo tecnico qualificato designato ai sensi dell'articolo 8***.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia rilascia l'autorizzazione EUSA sulla base del parere tecnico dell'organismo tecnico qualificato (ESA ai sensi dell'articolo 8). Ciò permette una procedura chiara in due fasi che distingue nettamente le responsabilità tra competenze tecniche e processo decisionale giuridico. Un'unica autorità di rilascio per l'intera Unione elimina l'incoerenza e il ritardo di 27 procedure nazionali distinte.

Emendamento 1463
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito ***e, se del caso***, dall'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente intende operare o effettuare lanci***, se diverso dallo Stato membro di stabilimento***.	L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito ***o, a scelta del richiedente***, dall'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente intende effettuare lanci. ***Le autorità competenti interessate si coordinano per evitare una duplicazione delle prescrizioni***.

Or. en

Emendamento 1464
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione ***è rilasciata dall'***autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito ***e, se del caso, dall'***autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente intende operare o effettuare lanci, se diverso dallo Stato membro di stabilimento.	***Gli operatori spaziali dell'Unione richiedono un'***autorizzazione ***all'***autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito ***o all'***autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente intende operare o effettuare lanci, se diverso dallo Stato membro di stabilimento.

Or. en

Emendamento 1465
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel presentare una domanda di autorizzazione, gli operatori spaziali dell'Unione documentano se i servizi di lancio dell'Unione sono stati presi in considerazione per la missione prevista. Qualora sia selezionato un servizio di lancio di un paese terzo, l'operatore fornisce all'autorità competente una breve giustificazione dei motivi per cui non è stato utilizzato un servizio di lancio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1466
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti di tali Stati membri garantiscono il coordinamento al fine di agevolare le rispettive procedure di autorizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1467
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti di tali Stati membri garantiscono il coordinamento al fine di agevolare le rispettive procedure di autorizzazione.	Le autorità ***nazionali*** competenti di tali Stati membri garantiscono il coordinamento al fine di agevolare le rispettive procedure di autorizzazione. ***A tal fine, tali Stati membri elaborano un processo di riconoscimento reciproco dell'autorizzazione.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento relativo al passaggio da "autorità competente" ad "autorità nazionale competente" viene ripetuto e si applica all'intero testo.

Emendamento 1468
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti di tali Stati membri ***garantiscono il coordinamento al fine di agevolare le rispettive procedure di autorizzazione***.	***Gli*** Stati membri ***possono stipulare accordi per attribuire le responsabilità di autorizzazione e supervisione connesse a un'attività spaziale. Tali accordi devono essere notificati alla Commissione***.

Or. en

Emendamento 1469
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione, l'autorità competente tiene conto del parere emesso dall'organismo tecnico qualificato per le attività spaziali ***nel contesto delle valutazioni tecniche effettuate*** conformemente all'articolo 8.	4. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione, l'autorità competente tiene conto del parere emesso dall'organismo tecnico qualificato per le attività spaziali conformemente all'articolo 8.

Or. en

Emendamento 1470
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione, ***l'autorità competente*** tiene conto del parere emesso dall'organismo tecnico qualificato ***per le attività spaziali*** nel contesto delle valutazioni tecniche effettuate	4. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione ***EUSA***, ***l'Agenzia*** tiene conto del parere emesso dall'organismo tecnico qualificato ***designato ai sensi dell'articolo 8*** nel contesto delle valutazioni tecniche effettuate

conformemente ***all'***articolo ***8***.	conformemente ***a detto*** articolo.

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale: l'Agenzia adotta la decisione di autorizzazione sulla base del parere dell'organismo tecnico qualificato. La disposizione garantisce che la decisione dell'Agenzia non possa discostarsi da tale parere senza un'esplicita giustificazione motivata.

Emendamento 1471
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori spaziali dell'Unione che intendono avvalersi dei servizi spaziali forniti da un operatore spaziale di un paese terzo o da un'organizzazione internazionale dimostrano alle autorità competenti per il caso in questione, nella loro domanda di autorizzazione, la registrazione nell'URSO dell'operatore spaziale di un paese terzo o dell'organizzazione internazionale in questione in conformità, rispettivamente, all'articolo 17 o all'articolo 18.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'obbligo per un operatore dell'Unione di notificare separatamente e coinvolgere l'autorità nazionale competente per quanto riguarda l'uso di servizi spaziali di paesi terzi è ridondante nell'ambito del sistema EUSA: la domanda di autorizzazione all'Agenzia copre già l'intera architettura della missione, compreso l'uso di servizi di terzi.

Emendamento 1472
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori spaziali dell'Unione ***che intendono avvalersi dei*** servizi spaziali forniti da un operatore spaziale di un paese terzo o da un'organizzazione internazionale ***dimostrano alle autorità competenti per il caso in questione, nella loro domanda di autorizzazione, la registrazione*** nell'URSO ***dell'operatore spaziale di un paese terzo o dell'organizzazione internazionale in questione*** in conformità***, rispettivamente,*** all'articolo 17 ***o all'articolo 18***.	***Quando*** gli operatori spaziali dell'Unione ***richiedono un'autorizzazione che include*** servizi spaziali forniti da un operatore spaziale di un paese terzo o da un'organizzazione internazionale***, l'autorità competente verifica che l'operatore spaziale di un paese terzo sia registrato*** nell'URSO, in conformità all'articolo 17.

Or. en

Emendamento 1473
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori spaziali dell'Unione che intendono avvalersi dei servizi spaziali forniti da un operatore spaziale di un paese terzo o da un'organizzazione internazionale ***dimostrano alle*** autorità competenti per il caso in questione, nella loro domanda di autorizzazione, ***la*** registrazione nell'***URSO dell'***operatore spaziale di un paese terzo o ***dell'***organizzazione internazionale in questione in conformità, rispettivamente, all'articolo 17 o all'articolo 18.	Gli operatori spaziali dell'Unione che intendono avvalersi dei servizi spaziali forniti da un operatore spaziale di un paese terzo o da un'organizzazione internazionale ***informano le*** autorità competenti per il caso in questione, nella loro domanda di autorizzazione, ***sullo stato della*** registrazione nell'***URSA per quanto concerne le attività svolte dall'***operatore spaziale di un paese terzo o ***dall'***organizzazione internazionale in questione in conformità, rispettivamente, all'articolo 17 o all'articolo 18.

Or. en

Emendamento 1474
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori spaziali dell'Unione che intendono avvalersi dei servizi spaziali forniti da un operatore spaziale di un paese terzo o da un'organizzazione internazionale dimostrano alle autorità competenti per il caso in questione, nella loro domanda di autorizzazione, la registrazione nell'URSO dell'operatore spaziale di un paese terzo o dell'organizzazione internazionale in questione in conformità, rispettivamente, all'articolo 17 o all'articolo 18.	Gli operatori spaziali dell'Unione che intendono avvalersi dei servizi spaziali forniti da un operatore spaziale di un paese terzo o da un'organizzazione internazionale dimostrano alle autorità competenti per il caso in questione, nella loro domanda di autorizzazione, la ***validità della*** registrazione nell'URSO dell'operatore spaziale di un paese terzo o dell'organizzazione internazionale in questione in conformità, rispettivamente, all'articolo 17 o all'articolo 18.

Or. fr

Emendamento 1475
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori spaziali dell'Unione che intendono avvalersi dei servizi spaziali forniti da un operatore spaziale di un paese terzo ***o da un'organizzazione internazionale*** dimostrano alle autorità competenti per il caso in questione, nella loro domanda di autorizzazione, la registrazione nell'URSO dell'operatore spaziale di un paese terzo o dell'organizzazione internazionale in questione in conformità, rispettivamente, all'articolo 17 o all'articolo 18.	Gli operatori spaziali dell'Unione che intendono avvalersi dei servizi spaziali forniti da un operatore spaziale di un paese terzo dimostrano alle autorità competenti per il caso in questione, nella loro domanda di autorizzazione, la registrazione nell'URSO dell'operatore spaziale di un paese terzo o dell'organizzazione internazionale in questione in conformità, rispettivamente, all'articolo 17 o all'articolo 18.

Or. en

Emendamento 1476
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la procedura di registrazione nell'URSO non è ancora stata completata, l'operatore spaziale dell'Unione si coordina strettamente con l'operatore spaziale del paese terzo o con l'organizzazione internazionale, l'autorità competente e l'Agenzia, anche richiedendo aggiornamenti sullo stato della procedura di registrazione.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1477
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la procedura di registrazione nell'URSO non è ancora stata completata, l'operatore spaziale dell'Unione si coordina strettamente con l'operatore spaziale del paese terzo o con l'organizzazione internazionale, l'autorità competente e l'Agenzia, anche richiedendo aggiornamenti sullo stato della procedura di registrazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale. la procedura di coordinamento dell'autorità nazionale per lo status di operatore spaziale di un paese terzo nell'URSA è inclusa nel processo centralizzato gestito dall'Agenzia.

Emendamento 1478

András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la procedura di registrazione nell'URSO non è ancora stata completata, l'operatore spaziale dell'Unione si coordina strettamente con l'operatore spaziale del paese terzo o con l'organizzazione internazionale, l'autorità competente e l'Agenzia, anche richiedendo aggiornamenti sullo stato della procedura di registrazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1479
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la procedura di registrazione nell'***URSO*** non è ancora stata completata, l'operatore spaziale dell'Unione si coordina strettamente con l'operatore spaziale del paese terzo o con l'organizzazione internazionale, l'autorità competente e l'Agenzia, anche richiedendo aggiornamenti sullo stato della procedura di registrazione.	Se la procedura di registrazione nell'***URSA*** non è ancora stata completata, l'operatore spaziale dell'Unione si coordina strettamente con l'operatore spaziale del paese terzo o con l'organizzazione internazionale, l'autorità competente e l'Agenzia, anche richiedendo aggiornamenti sullo stato della procedura di registrazione.

Or. en

Emendamento 1480
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la procedura di registrazione nell'URSO non è ancora stata completata, l'operatore spaziale dell'Unione si coordina strettamente con l'operatore spaziale del paese terzo ***o con l'organizzazione internazionale***, l'autorità competente e l'Agenzia, anche richiedendo aggiornamenti sullo stato della procedura di registrazione.	Se la procedura di registrazione nell'URSO non è ancora stata completata, l'operatore spaziale dell'Unione si coordina strettamente con l'operatore spaziale del paese terzo, l'autorità competente e l'Agenzia, anche richiedendo aggiornamenti sullo stato della procedura di registrazione.

Or. en

Emendamento 1481
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia fornisce immediatamente tali aggiornamenti al fine di evitare inutili ritardi nella procedura di autorizzazione dell'operatore spaziale dell'Unione.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1482
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia fornisce immediatamente tali aggiornamenti al fine di evitare inutili ritardi nella procedura di autorizzazione dell'operatore spaziale dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale. l'obbligo di aggiornamento dell'Agenzia per evitare ritardi nell'autorizzazione nazionale è sostituito dalla procedura EUSA integrata a sportello unico.

Emendamento 1483
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia fornisce immediatamente tali aggiornamenti al fine di evitare inutili ritardi nella procedura di autorizzazione dell'operatore spaziale dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1484
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia fornisce immediatamente tali aggiornamenti ***al fine di evitare inutili ritardi*** nella procedura di autorizzazione dell'operatore spaziale dell'Unione.	L'Agenzia fornisce immediatamente tali aggiornamenti nella procedura di autorizzazione dell'operatore spaziale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1485
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Qualora la necessità di fornire servizi spaziali da parte di un operatore spaziale di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale emerga dopo il rilascio di un'autorizzazione, come nel caso degli ISOS, l'operatore spaziale dell'Unione ne informa senza ritardo l'autorità competente e le fornisce prova della registrazione nell'URSO del determinato operatore spaziale di un paese terzo o della determinata organizzazione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1486
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Qualora la necessità di fornire servizi spaziali da parte di un operatore spaziale di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale emerga dopo il rilascio di un'autorizzazione, come nel caso degli ISOS, l'operatore spaziale dell'Unione ne informa senza ritardo l'autorità competente e le fornisce prova della registrazione nell'***URSO del*** determinato operatore spaziale di un paese terzo o ***della*** determinata organizzazione internazionale.	6. Qualora la necessità di fornire servizi spaziali da parte di un operatore spaziale di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale emerga dopo il rilascio di un'autorizzazione, come nel caso degli ISOS, l'operatore spaziale dell'Unione ne informa senza ritardo l'autorità competente e le fornisce prova della registrazione nell'***URSA delle attività svolte dal*** determinato operatore spaziale di un paese terzo o ***dalla*** determinata organizzazione internazionale.

Or. en

Emendamento 1487
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Qualora la necessità di fornire servizi spaziali da parte di un operatore spaziale di un paese terzo ***o di un'organizzazione internazionale*** emerga dopo il rilascio di un'autorizzazione, come nel caso degli ISOS, l'operatore spaziale dell'Unione ne informa senza ritardo l'autorità competente e le fornisce prova della registrazione nell'URSO del determinato operatore spaziale di un paese terzo ***o della determinata organizzazione internazionale***.	6. Qualora la necessità di fornire servizi spaziali da parte di un operatore spaziale di un paese terzo emerga dopo il rilascio di un'autorizzazione, come nel caso degli ISOS, l'operatore spaziale dell'Unione ne informa senza ritardo l'autorità competente e le fornisce prova della registrazione nell'URSO del determinato operatore spaziale di un paese terzo.

Or. en

Emendamento 1488
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Qualora ***la necessità di fornire*** servizi spaziali da ***parte di*** un operatore spaziale di un paese terzo o ***di*** un'organizzazione internazionale ***emerga dopo il rilascio di un'autorizzazione, come nel caso degli*** ISOS***, l'operatore spaziale dell'Unione ne informa senza ritardo l'autorità competente e le fornisce prova della registrazione nell'URSO del determinato operatore spaziale di un paese terzo o della determinata organizzazione internazionale***.	6. Qualora ***sia stata autorizzata un'attività spaziale e detta attività richieda di conseguenza l'utilizzo di*** servizi spaziali ***ISOS forniti*** da un operatore spaziale di un paese terzo o ***da*** un'organizzazione internazionale***, la fornitura degli*** ISOS ***può avere luogo soltanto dopo che l'Agenzia abbia aggiornato l'autorizzazione EUSA per includere il certificato elettronico di tale fornitore, registrato nell'URSA a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 18***.

Or. en

Motivazione

Semplificazione della procedura post-autorizzazione per l'integrazione dei servizi ISOS: invece di attivare una nuova notifica nazionale, l'operatore aggiorna l'Agenzia.

Emendamento 1489
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Autorizzazione del trasferimento o dell'assunzione del controllo
	1. Qualsiasi trasferimento a terzi del controllo di un oggetto spaziale o di un gruppo coordinato di oggetti spaziali autorizzato a norma del presente regolamento è soggetto all'autorizzazione preventiva dell'Agenzia.
	2. Qualsiasi operatore di veicoli spaziali che intenda assumere il controllo di un oggetto spaziale o di un gruppo coordinato di oggetti spaziali non precedentemente autorizzati a norma del presente regolamento deve ottenere prima un'autorizzazione a tal fine.
	3. L'Agenzia concede l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 solo dopo aver verificato che il nuovo operatore soddisfi i requisiti stabiliti nel presente regolamento, compresi quelli relativi alla sicurezza, alla resilienza, alla sostenibilità ambientale, alla capacità finanziaria e alla copertura della responsabilità.

Or. en

Motivazione

Un trasferimento del controllo modifica il soggetto responsabile della conformità, della sicurezza operativa e della copertura di responsabilità, che deve pertanto rimanere soggetto a un controllo normativo preventivo. L'emendamento colma un'evidente lacuna in materia di sorveglianza e garantisce la continuità delle responsabilità.

Emendamento 1490
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura di autorizzazione	***Fascicolo tecnico***

Or. en

Emendamento 1491
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente presenta domanda di rilascio dell'autorizzazione all'autorità competente di cui all'articolo 6, paragrafo ***3***.	1. Il richiedente presenta domanda di rilascio dell'autorizzazione all'autorità competente di cui all'articolo 6, paragrafo ***1 bis***.

Or. en

Emendamento 1492
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente presenta domanda di rilascio dell'autorizzazione all'autorità competente di cui all'articolo 6, paragrafo ***3***.	1. Il richiedente presenta domanda di rilascio dell'autorizzazione all'autorità competente di cui all'articolo 6, paragrafo ***1***.

Or. en

Emendamento 1493

Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente presenta domanda ***di rilascio dell'autorizzazione all'autorità competente di cui all'articolo 6, paragrafo 3***.	1. Il richiedente ***un'autorizzazione EUSA*** presenta ***la*** domanda ***all'Agenzia***.

Or. en

Motivazione

Le domande sono presentate all'Agenzia e non a un'autorità nazionale competente. Una domanda, un'autorità: la semplificazione fondamentale dell'architettura del titolo II. Gli operatori che si occupano di missioni transfrontaliere non devono più identificarsi e coordinarsi con più punti di contatto nazionali.

Emendamento 1494
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione adotta un atto di esecuzione per definire una singola procedura di autorizzazione basata sulla valutazione del profilo di rischio. La Commissione definisce, in stretta cooperazione con le autorità pubbliche degli Stati membri, una valutazione basata su specifiche informazioni tecniche e specifiche categorie di rischio. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1495
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La domanda di autorizzazione deve contenere un fascicolo tecnico comprensivo di tutta la documentazione e tutti gli elementi di prova necessari a dimostrare il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi.	2. La domanda di autorizzazione ***EUSA*** deve contenere un fascicolo tecnico comprensivo di tutta la documentazione e tutti gli elementi di prova necessari a dimostrare il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi***, e in particolare:***
	a) per gli operatori di lancio, le prescrizioni di cui al titolo IV, capo I, sezione 1, e titolo IV, capi da II a V;
	b) per gli operatori di veicoli spaziali, le prescrizioni di cui al titolo IV, capo I, sezione 2, e al titolo IV, capi da II a V, e la durata della missione;
	c) per le costellazioni, tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità all'articolo 9, paragrafo 1;
	d) laddove un operatore spaziale di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale sia coinvolto nell'attività spaziale, le informazioni sullo stato della registrazione nell'URSA, o i relativi piani, a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 18.

Or. en

Motivazione

Il fascicolo tecnico viene presentato all'Agenzia. L'ambito di applicazione del fascicolo è esteso a tutte le prescrizioni del regolamento, non solo al titolo IV, capi da I a V, in linea con l'autorizzazione unica che copre la piena conformità dell'operatore a tutti i titoli.

Emendamento 1496
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La domanda di autorizzazione deve contenere un fascicolo tecnico comprensivo di tutta la documentazione e tutti gli elementi di prova necessari a dimostrare il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi.	2. La domanda di autorizzazione deve contenere un fascicolo tecnico comprensivo di tutta la documentazione e tutti gli elementi di prova necessari a dimostrare il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi. ***La Commissione adotta atti di esecuzione per mettere a disposizione modelli armonizzati per il fascicolo tecnico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 1497
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La domanda di autorizzazione deve contenere un fascicolo tecnico ***comprensivo di tutta la documentazione e tutti gli elementi di prova necessari a*** dimostrare il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi.	2. La domanda di autorizzazione deve contenere un fascicolo tecnico ***per*** dimostrare il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 1498
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Nella*** domanda ***di autorizzazione*** il richiedente ***indica all'autorità competente quali organismi tecnici qualificati per le attività spaziali intende utilizzare per la valutazione tecnica delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi***.	3. ***Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della*** domanda***, l'Agenzia valuta la completezza della domanda. Se la domanda di autorizzazione non è completa o se sono necessari ulteriori chiarimenti, l'Agenzia fissa un termine entro il quale*** il richiedente ***deve fornire ulteriori informazioni. Il termine di cui al paragrafo 5 è sospeso fino a quando non sono fornite dette informazioni. L'Agenzia informa il richiedente una volta accertato che la domanda è completa***.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia esegue una valutazione di completezza entro 15 giorni lavorativi. Specificare i tempi della verifica di completezza offre la certezza del diritto agli operatori: il tempo della valutazione sostanziale non decorre fino a quando non è confermata la completezza e gli operatori sanno esattamente quando devono aspettarsi una decisione di completezza.

Emendamento 1499
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nel valutare la domanda, qualora l'attività spaziale in questione possa, in caso di perturbazione, degrado, rifiuto, manipolazione o perdita di controllo effettivo, pregiudicare gravemente la sicurezza pubblica intrinseca ed estrinseca, la protezione civile, la continuità governativa, le infrastrutture critiche, i servizi essenziali, i programmi spaziali dell'Unione o la resilienza economica dell'Unione, l'Agenzia verifica che l'operatore mantenga un controllo effettivo all'interno dell'Unione sulle funzioni essenziali per lo svolgimento, la continuità, la sicurezza e il recupero di

	tale attività.
	Il rispetto di tale prescrizione costituisce una condizione per il rilascio dell'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Il riesame della sicurezza è integrato nel processo di autorizzazione: qualora l'attività spaziale possa incidere sulla sicurezza pubblica in caso di perturbazione, l'Agenzia verifica il controllo effettivo all'interno dell'Unione nell'ambito della valutazione standard.

Emendamento 1500
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri stabiliscono procedure atte a consentire alle autorità competenti di trasmettere il fascicolo tecnico agli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali indicati dal richiedente, o per consentire a quest'ultimo di rivolgersi direttamente a detti organismi.	4. Gli Stati membri stabiliscono procedure atte a consentire alle autorità competenti di trasmettere il fascicolo tecnico agli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali indicati dal richiedente, o per consentire a quest'ultimo di rivolgersi direttamente a detti organismi.
	Entro 20 giorni lavorativi, l'organismo tecnico qualificato esamina la domanda e valuta e comunica se la domanda è completa e, nel caso in cui la domanda sia incompleta o siano necessari ulteriori chiarimenti, fissa un termine entro il quale il richiedente è tenuto a fornire eventuali informazioni supplementari.
	L'organismo tecnico qualificato in questione informa il richiedente una volta accertato che la domanda è completa e sufficientemente chiara.

Or. en

Emendamento 1501
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Gli Stati membri stabiliscono procedure atte a consentire alle autorità competenti di trasmettere*** il fascicolo tecnico ***agli organismi tecnici qualificati*** per ***le attività spaziali indicati dal richiedente, o per consentire a quest'ultimo di rivolgersi direttamente a detti organismi***.	4. ***L'Agenzia trasmette senza indugio*** il fascicolo tecnico ***completo all'organismo tecnico qualificato designato a norma dell'articolo 8*** per ***la valutazione tecnica***.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia trasmette senza indugio il fascicolo completo all'organismo tecnico qualificato, assicurando che la valutazione tecnica inizi non appena viene confermata la completezza.

Emendamento 1502
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora l'autorità competente per l'autorizzazione sia la Commissione, l'Agenzia valuta la domanda di autorizzazione e notifica al richiedente l'esito della sua valutazione preliminare. L'operatore spaziale dell'Unione per le risorse di proprietà dell'Unione deve essere in grado di presentare una dichiarazione motivata e di fornire ulteriori spiegazioni o elementi di prova. L'Agenzia emette un parere motivato in cui propone alla Commissione di rilasciare o rifiutare l'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 1503
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali valuta il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi, ed entro 6 mesi dalla data di ricevimento del fascicolo tecnico emette un parere in merito ***alla conformità delle attività spaziali previste alle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi***.	Un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali valuta il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi, ed entro 6 mesi dalla data di ricevimento del fascicolo tecnico emette un parere in merito.

Or. en

Emendamento 1504
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali valuta il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi, ***ed*** entro 6 mesi dalla data di ricevimento del fascicolo tecnico emette un parere in merito alla conformità delle attività spaziali previste alle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi.	Un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali valuta il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi, ***e quanto prima*** entro ***il termine fissato dal pertinente Stato membro ma non oltre*** 6 mesi dalla data di ricevimento del fascicolo tecnico emette un parere in merito alla conformità delle attività spaziali previste alle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 1505
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un organismo tecnico qualificato ***per le attività spaziali*** valuta il rispetto delle prescrizioni del titolo IV***, capi da I a V, a seconda dei casi***, ed entro ***6*** mesi dalla data di ***ricevimento del fascicolo tecnico*** emette un parere in merito alla conformità delle attività spaziali previste ***alle*** prescrizioni ***del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi***.	***L'***organismo tecnico qualificato valuta il rispetto delle prescrizioni ***applicabili*** del titolo IV, ed entro ***2*** mesi dalla data di ***notifica della completezza di cui al paragrafo 3,*** emette un parere ***tecnico all'Agenzia*** in merito alla conformità delle attività spaziali previste ***rispetto a tali*** prescrizioni.

Or. en

Motivazione

Avere un periodo di valutazione tecnica ridotto da 6 mesi a 2 mesi risponde direttamente ai riscontri del settore secondo cui il calendario della Commissione è commercialmente impraticabile per i cicli di fabbricazione e lancio dei satelliti. Il periodo di 2 mesi è realistico per un unico organismo tecnico qualificato con competenze spaziali a tempo pieno e team di valutazione dedicati.

Emendamento 1506
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali valuta il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi, ***ed entro 6*** mesi dalla data di ricevimento del fascicolo tecnico emette un parere in merito alla conformità delle attività spaziali previste alle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi.	Un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali valuta il rispetto delle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi, ***e non oltre 3*** mesi dalla data di ricevimento del fascicolo tecnico emette un parere in merito alla conformità delle attività spaziali previste alle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 1507
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti tengono nella massima considerazione la valutazione tecnica effettuata in relazione al titolo IV, capo II, dagli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1508
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti ***tengono nella massima considerazione la*** valutazione tecnica effettuata in relazione al titolo IV, capo II, dagli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma.	Le autorità competenti ***basano la loro decisione sulla*** valutazione tecnica effettuata in relazione al titolo IV, capo II, dagli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma.

Or. en

Emendamento 1509
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro 12 mesi dalla data di ricevimento della domanda, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione o respinge la domanda e ne informa il richiedente.	***Quanto prima,*** entro ***il termine fissato dal pertinente Stato membro ma non oltre*** 12 mesi dalla data di ricevimento della domanda, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione o respinge la domanda e ne informa il richiedente.

Or. en

Emendamento 1510
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***12*** mesi dalla data di ricevimento della domanda, ***l'autorità competente*** rilascia l'autorizzazione o respinge la domanda e ne informa il richiedente.	Entro ***3*** mesi dalla data di ricevimento della domanda, ***l'Agenzia*** rilascia l'autorizzazione ***EUSA*** o respinge la domanda***, tenendo conto del parere di cui al paragrafo 5,*** e ne informa il richiedente.

Or. en

Motivazione

La riduzione del periodo complessivo di autorizzazione da 12 mesi a 3 mesi riflette l'efficienza del modello di autorità unica centralizzata. Un'unica Agenzia, un unico organismo tecnico qualificato, un'unica procedura coordinata.

Emendamento 1511
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro 12 mesi dalla data di ricevimento della domanda, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione o respinge la domanda e ne informa il richiedente.	Entro ***un termine massimo di*** 12 mesi dalla data di ricevimento della domanda, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione o respinge la domanda e ne

informa il richiedente***, motivando il rifiuto***.

Or. en

Emendamento 1512
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro 12 mesi dalla data di ricevimento della domanda, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione o respinge la domanda e ne informa il richiedente.	***Non oltre 6*** mesi dalla data di ricevimento della domanda ***completa***, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione o respinge la domanda e ne informa il richiedente.

Or. en

Emendamento 1513
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro 12 mesi dalla data di ricevimento della domanda, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione o respinge la domanda e ne informa il richiedente.	***Non oltre 6*** mesi dalla data di ricevimento della domanda, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione o respinge la domanda e ne informa il richiedente.

Or. en

Emendamento 1514
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale termine è sospeso fino a quando il richiedente non fornisce le informazioni complete su richiesta dell'autorità competente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1515
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale termine è sospeso fino a quando il richiedente non fornisce le informazioni complete su richiesta dell'autorità competente.	Tale termine è sospeso fino a quando il richiedente non fornisce le informazioni complete su richiesta dell'autorità competente. ***La decisione diventa efficace nel momento in cui viene notificata al richiedente. Se sei mesi dopo la data di registrazione non è stata emessa alcuna decisione, essa si considera approvata.***

Or. en

Emendamento 1516
Michał Szczerba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale termine è sospeso fino a quando il richiedente non ***fornisce le informazioni complete su richiesta dell'autorità competente.***	***La decisione diventa efficace nel momento in cui viene notificata al*** richiedente. ***Se*** non ***è stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla data della domanda di registrazione, il richiedente è informato senza indebito ritardo dei***

motivi del rinvio e del termine previsto di adozione della decisione.

Or. en

Emendamento 1517
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli organismi tecnici qualificati e le autorità competenti danno priorità, nell'esercizio dei rispettivi obblighi di cui ai punti 5 e 6, alle domande urgenti volte a risolvere il problema della creazione di potenziali detriti spaziali.

Or. en

Emendamento 1518
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un operatore spaziale dell'Unione comunica immediatamente qualsiasi cambiamento nella sua situazione che possa rendere necessaria una modifica della sua autorizzazione.

Or. en

Emendamento 1519

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1520
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Qualora l'autorità competente non adotti la decisione entro il termine di cui al paragrafo 6, la domanda di autorizzazione è considerata approvata.

Or. en

Emendamento 1521
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Ai fini della registrazione nell'URSO, l'autorità competente informa*** l'Agenzia ***in merito a tutti gli operatori spaziali*** dell'Unione ***e ai fornitori primari di servizi spaziali autorizzati, nonché a qualsiasi operatore spaziale di paesi terzi***	7. ***In seguito al rilascio dell'autorizzazione EUSA a norma del paragrafo 6,*** l'Agenzia ***registra l'operatore spaziale*** dell'Unione ***nell'URSA e rilascia il certificato elettronico di cui all'articolo 25***.

che detta autorità ha autorizzato a effettuare lanci dal suo territorio.

Or. en

Motivazione

La registrazione nell'URSA deriva automaticamente dall'autorizzazione EUSA. L'Agenzia registra l'operatore e rilascia il certificato elettronico come un'unica fase integrata successiva all'autorizzazione. Semplificazione amministrativa: un'azione dell'Agenzia produce i tre strumenti di conformità necessari per l'operatore (autorizzazione, registrazione, certificato).

Emendamento 1522
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ai fini della registrazione nell'***URSO***, l'autorità competente informa l'Agenzia in merito a ***tutti gli*** operatori spaziali dell'Unione e ***ai*** fornitori primari di servizi spaziali ***autorizzati***, nonché ***a*** qualsiasi operatore spaziale di paesi terzi che detta autorità ha autorizzato a effettuare lanci dal suo territorio.	7. Ai fini della registrazione nell'***URSA***, l'autorità competente informa l'Agenzia in merito a ***tutte le attività spaziali autorizzate svolte dagli*** operatori spaziali dell'Unione e ***dai*** fornitori primari di servizi spaziali, nonché ***da*** qualsiasi operatore spaziale di paesi terzi che detta autorità ha autorizzato a effettuare lanci dal suo territorio.

Or. en

Emendamento 1523
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Previa notifica dell'autorizzazione, il fornitore di servizi spaziali comunica senza indugio all'autorità competente se:
	(a) intende modificare in modo

significativo le condizioni di attuazione dell'operazione;

(b) intende svolgere o beneficiare di un'attività non contemplata dall'autorizzazione;

(c) vi è una modifica sostanziale delle informazioni fornite nel fascicolo di domanda di cui al paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 1524
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Filtro di sicurezza e di difesa per l'autorizzazione
	1. L'autorizzazione non è concessa se:
	a) il richiedente è controllato, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che è stata identificata come fonte di preoccupazioni in materia di sicurezza in relazione agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione o di uno o più Stati membri; oppure
	b) l'operazione spaziale per la quale è richiesta l'autorizzazione, tenuto conto dei sistemi o dei carichi utili destinati ad essere utilizzati o dispiegati, può compromettere gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione o di uno o più Stati membri, o il rispetto, da parte dell'Unione o degli Stati membri, dei loro obblighi internazionali ai sensi del trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extraatmosferico.

2. Prima di adottare una decisione sulla base del paragrafo 1, l'Agenzia consulta le autorità nazionali competenti in materia di difesa e sicurezza. Tale consultazione è completata entro 60 giorni dalla presentazione del fascicolo completo. L'Agenzia può prorogare tale periodo di altri 30 giorni qualora la complessità della valutazione della sicurezza lo imponga.

3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, orientamenti che individuano le categorie di operazioni spaziali che possono essere oggetto dell'esame di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto in particolare degli aspetti relativi ai carichi utili o ai sistemi a duplice uso, quali definiti nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 114, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il filtro di sicurezza codifica per legge ciò che ogni autorità competente per l'autorizzazione fa già nella pratica: verificare che gli operatori di risorse spaziali sensibili sotto il profilo della sicurezza non siano controllati da interessi di paesi terzi che potrebbero compromettere la sicurezza o la difesa dell'UE. La disposizione si applica quando la perturbazione o la perdita del controllo potrebbero compromettere gravemente la sicurezza pubblica, le infrastrutture critiche o la continuità governativa, gli stessi criteri di rischio utilizzati nel controllo degli investimenti esteri dell'UE.

Emendamento 1525
Giorgio Gori, Jens Geier, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Proroga della durata della missione

1. L'operatore di un veicolo spaziale che desideri prorogare la durata di una missione spaziale presenta all'autorità competente una richiesta di proroga della missione spaziale al più tardi tre mesi prima della fine prevista della missione spaziale in questione.

2. A fronte di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1, le autorità competenti possono decidere di prorogare la durata di una missione spaziale effettuata da un operatore di un veicolo spaziale dell'Unione oltre il periodo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione iniziale.

3. L'autorità competente approva la richiesta di proroga della durata della missione spaziale se il veicolo spaziale continua a soddisfare le prescrizioni dell'allegato V.

Or. en

Motivazione

Precedente articolo 71:

Emendamento 1526
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Valutazioni tecniche	***Organismi tecnici qualificati***

Or. en

Emendamento 1527
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Valutazioni tecniche	***Organismo tecnico qualificato***

Or. en

Motivazione

Riflette il passaggio da una serie di opzioni di valutazione nazionali a un unico organismo designato: l'Agenzia spaziale europea.

Emendamento 1528
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nell'istituire i sistemi di autorizzazione, gli Stati membri stabiliscono se*** le valutazioni tecniche ***debbano essere effettuate da:***	1. ***L'organismo tecnico qualificato ai fini del presente regolamento è, in via ordinaria, l'Agenzia spaziale europea, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo di cui all'articolo 108.*** ***La Commissione, attraverso l'accordo di cui all'articolo 108, garantisce che l'Agenzia spaziale europea sia riconosciuta come organismo tecnico qualificato per le attività spaziali e che l'Agenzia spaziale europea effettui*** le valutazioni tecniche ***di conformità alle prescrizioni di cui al titolo IV, se del caso.***

Or. en

Motivazione

La designazione dell'Agenzia spaziale europea come organismo tecnico qualificato predefinito sostituisce un sistema frammentato in cui gli Stati membri potevano designare in modo indipendente organismi diversi con competenze e capacità diverse. L'ESA ha una conoscenza tecnica approfondita senza pari in tutti i settori spaziali e applica già diverse norme che costituiscono la base tecnica del regolamento. Un unico organismo di esperti fornisce valutazioni tecniche più rigorose e coerenti rispetto a un mosaico di designazioni nazionali.

Emendamento 1529
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nell'istituire i sistemi di autorizzazione,*** gli Stati membri ***stabiliscono se*** le valutazioni tecniche ***debbano essere effettuate da***:	1. Gli Stati membri ***designano uno o più dei seguenti organismi tecnici qualificati per effettuare*** le valutazioni tecniche ***a norma dell'articolo 7, paragrafo 3***:

Or. en

Emendamento 1530
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nell'istituire i sistemi di autorizzazione,*** gli Stati membri ***stabiliscono se*** le valutazioni tecniche ***debbano essere effettuate da***:	1. Gli Stati membri ***designano uno o più dei seguenti organismi tecnici qualificati per effettuare*** le valutazioni tecniche ***a norma dell'articolo 7, paragrafo 3***:

Or. en

Emendamento 1531
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) organismi tecnici qualificati per le	a) organismi tecnici qualificati ***a***

attività spaziali;	***livello nazionale*** per le attività spaziali;

Or. en

Emendamento 1532
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***organismi tecnici qualificati*** per le attività spaziali;	a) ***un organismo tecnico nazionale qualificato*** per le attività spaziali;

Or. en

Emendamento 1533
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) organismi tecnici qualificati per le attività spaziali;	a) organismi tecnici ***nazionali*** qualificati per le attività spaziali;

Or. en

Emendamento 1534
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) organizzazioni internazionali aventi competenze tecniche specifiche nelle	b) organizzazioni internazionali aventi competenze tecniche specifiche***, come***

materie disciplinate dal presente regolamento;	***l'Agenzia spaziale europea,*** nelle materie disciplinate dal presente regolamento ***e conformemente agli accordi internazionali vigenti***;

Or. en

Emendamento 1535
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) organizzazioni internazionali aventi competenze tecniche specifiche nelle materie disciplinate dal presente regolamento;	b) organizzazioni internazionali aventi competenze tecniche specifiche nelle materie disciplinate dal presente regolamento***, in base agli accordi internazionali previsti dagli articoli 107 e 108***;

Or. en

Emendamento 1536
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***organizzazioni internazionali aventi*** competenze tecniche specifiche nelle materie disciplinate dal presente regolamento;	b) ***un'organizzazione internazionale avente*** competenze tecniche specifiche nelle materie disciplinate dal presente regolamento***, con cui vige un accordo***;

Or. en

Emendamento 1537

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) combinando le opzioni di cui alle lettere a), b) e c).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1538
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***combinando le opzioni di cui alle lettere a), b) e c)***.	d) ***organizzazioni internazionali che hanno sottoscritto un accordo internazionale con l'Unione a norma dell'articolo 107 del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1539
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'organismo tecnico qualificato effettua le valutazioni tecniche ed emette il suo parere tecnico all'Agenzia entro i termini stabiliti all'articolo 7, paragrafo 5.
	L'Agenzia spaziale europea può, sotto la sua esclusiva responsabilità, fare affidamento sulle competenze tecniche

delle agenzie spaziali nazionali o degli enti tecnici pubblici degli Stati membri.

L'accordo di cui all'articolo 108 stabilisce i termini e le condizioni per la fornitura di servizi di valutazione, compresi i termini, le tariffe, le procedure di garanzia della qualità, la riservatezza, la sicurezza, la responsabilità e le norme sui conflitti di interessi.

Or. en

Motivazione

L'organismo tecnico qualificato effettua valutazioni tecniche ed emette il proprio parere entro i termini di cui all'articolo 7. L'ESA può chiedere il sostegno delle agenzie spaziali nazionali o degli enti tecnici pubblici qualora non disponga di capacità sufficienti, preservando la conoscenza approfondita delle competenze tecniche europee in tutto il sistema e mantenendo nel contempo una chiara responsabilità.

Emendamento 1540
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'organismo tecnico qualificato designato a norma del paragrafo 1 deve ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 35 e all'allegato IX.
	Qualora si avvalga delle competenze tecniche di agenzie spaziali nazionali o di enti tecnici pubblici degli Stati membri a norma del paragrafo 1 bis, l'Agenzia spaziale europea garantisce che tali competenze siano utilizzate in condizioni equivalenti a tali prescrizioni e sotto la sua esclusiva responsabilità.

Or. en

Motivazione

L'organismo tecnico qualificato deve soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato IX. Qualora si avvalga delle competenze delle agenzie nazionali, l'ESA rimane l'unica responsabile della qualità e dell'esito del parere tecnico. Ciò preserva la responsabilità senza impedire un uso efficiente della comunità di esperti tecnici europei.

Emendamento 1541
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri che intendono avvalersi del sistema di cui al paragrafo 1, lettera a), provvedono affinché nel loro territorio siano istituiti organismi tecnici qualificati per le attività spaziali.	***soppresso***
Ai fini dello svolgimento delle valutazioni tecniche in merito a qualsiasi questione disciplinata dal titolo IV, capi da I a V, gli Stati membri si avvalgono di organismi tecnici qualificati per le attività spaziali stabiliti nel loro territorio.	
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente istituita a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 sia competente a effettuare la valutazione tecnica in merito a questioni contemplate dal titolo IV, capo II, in relazione agli operatori spaziali dell'Unione, fatta eccezione per il caso in cui questi ultimi gestiscano le risorse di cui all'articolo 5, primo comma, punto 20).	

Or. en

Motivazione

Il percorso nazionale per la designazione degli organismi tecnici qualificati (tramite notifica dello Stato membro) è soppresso a seguito della designazione dell'ESA come unico organismo tecnico qualificato predefinito.

Emendamento 1542
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri che intendono avvalersi del sistema di cui al paragrafo 1, lettera a), provvedono affinché nel loro territorio siano istituiti organismi tecnici qualificati per le attività spaziali.	***soppresso***
Ai fini dello svolgimento delle valutazioni tecniche in merito a qualsiasi questione disciplinata dal titolo IV, capi da I a V, gli Stati membri si avvalgono di organismi tecnici qualificati per le attività spaziali stabiliti nel loro territorio.	
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente istituita a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 sia competente a effettuare la valutazione tecnica in merito a questioni contemplate dal titolo IV, capo II, in relazione agli operatori spaziali dell'Unione, fatta eccezione per il caso in cui questi ultimi gestiscano le risorse di cui all'articolo 5, primo comma, punto 20).	

Or. en

Emendamento 1543
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini dello svolgimento delle valutazioni tecniche in merito a qualsiasi questione disciplinata dal titolo IV, capi da I a V, gli Stati membri si avvalgono di organismi	***soppresso***

tecnici qualificati per le attività spaziali stabiliti nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 1544
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I fornitori di servizi spaziali di cui al paragrafo 1, lettera b), che svolgono attività di valutazione tecnica devono soddisfare le prescrizioni del titolo III, capo I, sezione 3.	***soppresso***
Gli Stati membri che si avvalgono del sistema di cui al paragrafo 1, lettera b), assicurano l'esecuzione a livello giudiziario dell'obbligo di cui al primo comma.	

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale. il regime distinto per l'autovalutazione da parte dei fornitori di servizi spaziali è soppresso in quanto sostituito dal modello di valutazione dell'ESA quale organismo unico.

Emendamento 1545
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fornitori di servizi spaziali di cui al paragrafo 1, lettera b), che svolgono attività di valutazione tecnica devono soddisfare le prescrizioni del titolo III, capo I, sezione 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1546
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fornitori di servizi spaziali di cui al paragrafo 1, lettera b), che svolgono attività di valutazione tecnica devono soddisfare le prescrizioni del titolo III, capo I, sezione 3.	***Le organizzazioni internazionali*** di cui al paragrafo 1, lettera b), che svolgono attività di valutazione tecnica devono soddisfare le prescrizioni del titolo III, capo I, sezione 3.

Or. en

Emendamento 1547
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri che si avvalgono del sistema di cui al paragrafo 1, lettera b), assicurano l'esecuzione a livello giudiziario dell'obbligo di cui al primo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1548
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri che si avvalgono del sistema di cui al paragrafo 1, lettera b), assicurano l'esecuzione a livello giudiziario dell'obbligo di cui al primo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1549
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro scelta a norma del paragrafo 1 e le relative modifiche.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione consequenziale. le notifiche da parte degli Stati membri delle scelte degli organismi tecnici qualificati non sono più necessarie una volta che l'ESA è stata designata come organismo predefinito.

Emendamento 1550
Michał Szczerba

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri riconoscono le valutazioni tecniche effettuate da un organismo tecnico qualificato designato in un altro Stato membro, a condizione che l'organismo tecnico qualificato sia stato notificato alla Commissione conformemente al paragrafo 4. Tale riconoscimento reciproco riguarda tutte le valutazioni tecniche pertinenti per il rispetto delle disposizioni del

presente regolamento, a meno che uno Stato membro non possa dimostrare motivi legittimi connessi alla sicurezza o alla protezione per richiedere una valutazione supplementare.

Or. en

Emendamento 1551
Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'autorità competente e qualsiasi organismo tecnico qualificato garantiscono il massimo livello di protezione delle informazioni industriali sensibili ottenute nel contesto delle procedure di autorizzazione. Tali informazioni sono trattate come strettamente riservate e non sono utilizzate per scopi diversi dai compiti di valutazione e di sorveglianza a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1552
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nel contesto della procedura di autorizzazione, l'autorità competente e qualsiasi organismo tecnico qualificato garantiscono il massimo livello di protezione delle informazioni industriali sensibili. Tali informazioni sono trattate come strettamente riservate e non sono utilizzate per scopi diversi dalla valutazione a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1553
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazione per le costellazioni	***Disposizioni specifiche*** per le costellazioni

Or. en

Emendamento 1554
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora intenda svolgere una missione spaziale che comporta il lancio di una costellazione di satelliti, l'operatore spaziale dell'Unione presenta all'autorità competente un'unica domanda di autorizzazione relativa al lancio o, se del caso, al lancio e alla gestione, per tutti i satelliti facenti parte della costellazione, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	***Il lancio e la gestione di una costellazione di satelliti da parte di un operatore spaziale dell'Unione possono essere autorizzati soltanto se tale costellazione persegue una finalità di interesse generale, contribuendo in particolare a obiettivi di interesse generale quali la connettività, la ricerca, il monitoraggio ambientale o lo sviluppo di servizi essenziali, e se la sua governance è garantita, come minimo, congiuntamente con un soggetto pubblico, che si tratti di uno Stato membro, di un organismo pubblico da esso designato o di un ente che dipende direttamente dall'Unione.*** Qualora intenda svolgere una missione spaziale che comporta il lancio di una costellazione di satelliti, l'operatore spaziale dell'Unione presenta all'autorità competente un'unica domanda di autorizzazione relativa al lancio o, se del caso, al lancio e alla gestione, per tutti i satelliti facenti parte della costellazione, a patto che siano soddisfatte tutte le

condizioni seguenti:

Or. fr

Emendamento 1555
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora intenda svolgere una missione spaziale che comporta il lancio di una costellazione di satelliti***, l'operatore spaziale dell'Unione presenta all'autorità competente*** un'unica domanda ***di autorizzazione relativa al lancio o, se del caso, al lancio e alla gestione, per tutti i satelliti facenti parte della costellazione***, a patto che ***siano soddisfatte tutte le condizioni*** seguenti:	***Le attività spaziali che coinvolgono*** una costellazione di satelliti ***possono essere autorizzate mediante*** un'unica domanda, a patto che ***soddisfino i criteri*** seguenti***, oltre a quelli stabiliti all'articolo 7, paragrafo 2***:

Or. en

Emendamento 1556
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora intenda svolgere una missione spaziale che comporta il lancio di una costellazione di satelliti, l'operatore spaziale dell'Unione presenta all'autorità competente un'unica domanda di autorizzazione relativa al lancio o, se del caso, al lancio e alla gestione, per tutti i satelliti facenti parte della costellazione***, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:***	Qualora intenda svolgere una missione spaziale che comporta il lancio di una costellazione di satelliti, l'operatore spaziale dell'Unione presenta all'autorità competente un'unica domanda di autorizzazione ***EUSA*** relativa al lancio o, se del caso, al lancio e alla gestione, per tutti i satelliti facenti parte della costellazione***.***

Or. en

Emendamento 1557
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora intenda svolgere una missione spaziale che comporta il lancio di una costellazione di satelliti, l'operatore spaziale dell'Unione ***presenta*** all'autorità competente un'unica domanda di autorizzazione relativa al lancio o, se del caso, al lancio e alla gestione, per tutti i satelliti facenti parte della costellazione, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	Qualora intenda svolgere una missione spaziale che comporta il lancio di una costellazione di satelliti, l'operatore spaziale dell'Unione ***può presentare*** all'autorità competente un'unica domanda di autorizzazione relativa al lancio o, se del caso, al lancio e alla gestione, per tutti i satelliti facenti parte della costellazione, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1558
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora ***intenda*** svolgere una missione spaziale che comporta ***il lancio*** di una costellazione di satelliti, ***l'operatore spaziale dell'Unione presenta*** all'autorità competente un'unica domanda di autorizzazione relativa ***al lancio o, se del caso, al lancio e*** alla gestione, per tutti i satelliti facenti parte della costellazione, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	Qualora ***intendano*** svolgere una missione spaziale che comporta ***la gestione*** di una costellazione di satelliti, ***gli operatori spaziali presentano*** all'autorità ***nazionale*** competente un'unica domanda di autorizzazione relativa alla gestione, ***conformemente all'articolo 7,*** per tutti i satelliti facenti parte della costellazione, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1559
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tutti i satelliti di cui è previsto il lancio nell'ambito della rispettiva missione spaziale sono identici e svolgono i medesimi compiti nel medesimo modo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1560
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tutti i satelliti di cui è previsto il lancio nell'ambito della rispettiva missione spaziale ***sono identici*** e svolgono ***i medesimi compiti nel medesimo modo***;	a) tutti i satelliti di cui è previsto il lancio nell'ambito della rispettiva missione spaziale ***condividono una base progettuale comune*** e svolgono ***funzioni sostanzialmente equivalenti, con lievi variazioni a livello di hardware o software tra i lotti di produzione che non alterano il profilo di sicurezza, orbitale o di resilienza della missione***;

Or. en

Emendamento 1561
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) tutti i satelliti di cui è previsto il lancio nell'ambito della ***rispettiva*** missione spaziale ***sono identici*** e svolgono i medesimi compiti ***nel medesimo*** modo;	a) tutti i satelliti di cui è previsto il lancio nell'ambito della missione spaziale ***rispettano prescrizioni d'uso simili*** e svolgono i medesimi compiti ***in*** modo ***simile e sono conformi alle prescrizioni di cui al titolo IV, capi da I a V***;

Or. en

Emendamento 1562
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tutti i satelliti di cui è previsto il lancio nell'ambito della rispettiva missione spaziale sono identici e svolgono i medesimi compiti nel medesimo modo;	a) tutti i satelliti di cui è previsto il lancio nell'ambito della rispettiva missione ***o programma*** spaziale ***che svolgono i medesimi compiti in modo simile*** sono identici e svolgono i medesimi compiti nel medesimo modo;

Or. en

Emendamento 1563
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tutti i satelliti di cui è previsto il lancio nell'ambito della rispettiva missione spaziale sono identici e svolgono i medesimi compiti nel medesimo modo;	a) tutti i satelliti di cui è previsto il lancio nell'ambito della rispettiva missione spaziale sono identici e svolgono i medesimi compiti nel medesimo modo ***per lo stesso periodo chiaramente definito***;

Or. ro

Motivazione

La durata delle missioni satellitari deve essere chiaramente definita per garantire che l'attività sia organizzata in modo efficiente.

Emendamento 1564
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tutti i satelliti di cui è previsto il lancio nell'ambito della rispettiva missione spaziale sono identici ***e svolgono i medesimi compiti nel medesimo modo***;	a) tutti i satelliti di cui è previsto il lancio nell'ambito della rispettiva missione spaziale sono identici;

Or. en

Emendamento 1565
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) tutti i satelliti della costellazione rispettano le prescrizioni di cui al titolo IV;

Or. en

Emendamento 1566
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(a bis) tutti i satelliti della costellazione rispettano le prescrizioni di cui al titolo IV;

Or. en

Emendamento 1567
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) lo svolgimento del lancio di tutti i satelliti è previsto attraverso il medesimo veicolo di lancio e dal medesimo sito di lancio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1568
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) lo svolgimento del lancio di tutti i satelliti è previsto attraverso il medesimo veicolo di lancio e dal medesimo sito di lancio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1569
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) lo svolgimento del lancio di tutti i satelliti è previsto attraverso il medesimo veicolo di lancio e dal medesimo sito di lancio.	(b) lo svolgimento del lancio di tutti i satelliti è previsto attraverso il medesimo veicolo di lancio e dal medesimo sito di lancio. ***Tale veicolo di lancio non deve appartenere a un operatore spaziale di un paese terzo.***

Or. fr

Emendamento 1570
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) lo svolgimento del lancio di tutti i satelliti è previsto ***attraverso*** il medesimo veicolo di lancio ***e dal medesimo sito*** di lancio.	b) lo svolgimento del lancio di tutti i satelliti è previsto ***utilizzando*** il medesimo ***tipo di*** veicolo di lancio ***o un tipo di veicolo*** di lancio ***equivalente dal punto di vista funzionale, che garantisca parametri di inserimento orbitali comparabili***.

Or. en

Emendamento 1571
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) lo svolgimento del lancio di tutti i satelliti è previsto ***attraverso il medesimo veicolo*** di lancio e dal medesimo sito di lancio.	b) lo svolgimento del lancio di tutti i satelliti ***per la missione spaziale*** è previsto ***con tipi*** di lancio ***registrati nell'URSO*** e dal medesimo sito di lancio.

Or. en

Emendamento 1572
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) lo svolgimento del lancio di tutti i satelliti è previsto ***attraverso il medesimo veicolo*** di lancio ***e dal medesimo sito di lancio.***	b) lo svolgimento del lancio di tutti i satelliti ***per la missione spaziale*** è previsto ***con tipi di veicoli*** di lancio ***registrati nell'URSA;***

Or. en

Emendamento 1573
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) le lettere a) e b) non si applicano qualora piccoli migliorie o correzioni progettuali del veicolo spaziale non ne modificano le prestazioni. Tuttavia gli operatori spaziali dell'Unione informano l'autorità nazionale competente delle modifiche. Tale autorità nazionale competente valuta, conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento, se sia necessaria la riautorizzazione.

Or. en

Emendamento 1574
Marina Mesure

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la costellazione persegue un obiettivo di interesse generale, conformemente al paragrafo 0;

Or. fr

Emendamento 1575
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) la governance della costellazione è garantita congiuntamente con un soggetto pubblico, conformemente al paragrafo 0.

Or. fr

Emendamento 1576
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'operatore spaziale dell'Unione garantisce che i satelliti facenti parte della costellazione siano conformi alle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, e dichiara che sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1577
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'operatore spaziale dell'Unione garantisce che i satelliti facenti parte della costellazione siano conformi alle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, e dichiara che sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1578
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'operatore spaziale dell'Unione garantisce che i satelliti facenti parte della costellazione siano conformi alle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, e dichiara che sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma.	L'operatore spaziale dell'Unione garantisce che ***tutti*** i satelliti facenti parte della costellazione siano conformi alle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, e dichiara che sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma.

Or. fr

Emendamento 1579
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'operatore spaziale dell'Unione garantisce che i satelliti ***facenti parte della costellazione*** siano conformi alle	L'operatore spaziale dell'Unione garantisce che ***tutti*** i satelliti ***che operano insieme per una missione spaziale comune siano***

prescrizioni del titolo IV, capi da I a V***, e dichiara che sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma***.	***soggetti ad un piano di spiegamento orbitale predefinito e*** siano conformi alle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V.

Or. en

Emendamento 1580
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se, a seguito del ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 1, primo comma, la valutazione dell'autorità competente effettuata in relazione a un singolo satellite da lanciare nell'ambito della rispettiva missione spaziale sancisce la conformità alle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione per l'intera costellazione di satelliti ("autorizzazione unica").	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1581
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se, a seguito del ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 1, primo comma, la valutazione dell'autorità competente ***effettuata in relazione a un singolo satellite da lanciare nell'ambito della rispettiva missione spaziale*** sancisce la conformità alle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione per l'intera costellazione	2. Se, a seguito del ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 1, primo comma, la valutazione dell'autorità competente sancisce la conformità alle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione per l'intera costellazione di satelliti ("autorizzazione unica ***EUSA***").

di satelliti ("autorizzazione unica").

Or. en

Emendamento 1582
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se***, a seguito del ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 1, primo comma, la valutazione dell'autorità competente effettuata in relazione a*** un singolo satellite da lanciare nell'ambito della ***rispettiva*** missione spaziale ***sancisce la conformità alle prescrizioni del titolo IV, capi da I a V***, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione per l'intera costellazione di satelliti ***("autorizzazione unica")***.	2. Se ***un operatore spaziale dell'Unione intende svolgere una missione spaziale che comporta il lancio di una costellazione di satelliti, le autorità competenti e gli organismi tecnici qualificati valutano*** un singolo satellite da lanciare nell'ambito della ***pertinente*** missione spaziale***. Se sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 7***, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione unica per l'intera costellazione di satelliti***, a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 6***.

Or. en

Emendamento 1583
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli operatori spaziali dell'Unione notificano alla pertinente autorità competente qualsiasi modifica dei parametri di un satellite che possa incidere sulla sua conformità al titolo IV, nonché prima del lancio di una nuova generazione di satelliti. Al ricevimento di

	tale notifica, le autorità competenti riesaminano l'autorizzazione unica e, se ritengono che i criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, siano ancora soddisfatti, confermano la validità dell'autorizzazione unica.

Or. en

Emendamento 1584
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, le autorità competenti possono effettuare ispezioni casuali su uno qualsiasi dei satelliti della costellazione che non sono stati sottoposti al controllo ex ante su cui si basava l'autorizzazione unica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1585
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, le autorità competenti possono effettuare ispezioni casuali su uno qualsiasi dei satelliti della costellazione che non sono stati sottoposti al controllo ex ante su cui si basava l'autorizzazione unica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1586
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, le autorità competenti possono effettuare ispezioni casuali su uno qualsiasi dei satelliti della costellazione ***che non sono stati sottoposti al controllo ex ante su cui si basava l'autorizzazione unica***.	3. A decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, le autorità competenti possono effettuare ispezioni casuali su uno qualsiasi dei satelliti della costellazione.

Or. en

Emendamento 1587
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità competente revoca l'autorizzazione unica qualora i risultati delle ispezioni casuali accertino la non conformità del satellite alle prescrizioni di autorizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1588
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità competente revoca l'autorizzazione unica qualora i risultati delle ispezioni casuali accertino la non conformità del satellite alle prescrizioni di autorizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1589
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità competente revoca l'autorizzazione unica qualora i risultati delle ispezioni casuali accertino la non conformità del satellite alle prescrizioni di autorizzazione.	4. L'autorità competente revoca l'autorizzazione unica qualora i risultati delle ispezioni casuali accertino la non conformità del satellite alle prescrizioni di autorizzazione ***e commina una sanzione***.

Or. en

Emendamento 1590
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità competente revoca l'autorizzazione unica qualora i risultati delle ispezioni casuali accertino la non conformità del satellite alle prescrizioni di autorizzazione.	4. L'autorità competente revoca l'autorizzazione unica qualora i risultati delle ispezioni casuali accertino la non conformità del satellite alle prescrizioni di autorizzazione ***e può comminare una sanzione***.

Or. en

Emendamento 1591
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se con le ispezioni casuali di cui al paragrafo 3 vengono individuati aspetti in conflitto con la dichiarazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, che non costituiscono tuttavia una non conformità, e la valutazione dell'autorità competente, tenendo conto delle spiegazioni fornite dall'operatore spaziale dell'Unione, non riscontra rischi gravi per la rispettiva missione spaziale, l'autorità competente può imporre una sanzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1592
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se con le ispezioni casuali di cui al paragrafo 3 vengono individuati aspetti in conflitto con la dichiarazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, che non costituiscono tuttavia una non conformità, e la valutazione dell'autorità competente, tenendo conto delle spiegazioni fornite dall'operatore spaziale dell'Unione, non riscontra rischi gravi per la rispettiva missione spaziale, l'autorità competente può imporre una sanzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1593
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se con le ispezioni casuali di cui al paragrafo 3 vengono individuati aspetti in conflitto con la dichiarazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, che non costituiscono tuttavia una non conformità, e la valutazione dell'autorità competente, tenendo conto delle spiegazioni fornite dall'operatore spaziale dell'Unione, non riscontra rischi gravi per la rispettiva missione spaziale, l'autorità competente può imporre una sanzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1594
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se con le ispezioni casuali di cui al paragrafo 3 vengono individuati aspetti in conflitto con la dichiarazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, che non costituiscono tuttavia una non conformità, e la valutazione dell'autorità competente, tenendo conto delle spiegazioni fornite dall'operatore spaziale dell'Unione, non riscontra rischi gravi per la rispettiva missione spaziale, l'autorità competente può imporre una sanzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1595
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti riesaminano le autorizzazioni per il lancio delle costellazioni di satelliti al momento del lancio del primo lotto di satelliti di nuova generazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1596
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti riesaminano le autorizzazioni per il lancio delle costellazioni di satelliti al momento del lancio del primo lotto di satelliti di nuova generazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1597
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Regimi alleggeriti	

1. Le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono adattate per gli operatori spaziali dell'Unione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, come previsto in tali paragrafi.

2. Gli operatori spaziali costituiti da istituti di ricerca o di istruzione o che svolgono missioni spaziali di ricerca devono ottemperare alle prescrizioni del titolo IV, capo I, sezione 2, come stabilito all'articolo 62.

3. I soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi rispettano, per quanto riguarda il titolo IV, capo II, le disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, primo comma, soltanto in relazione alle risorse e alle funzioni critiche.

4. Gli operatori spaziali costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione che effettuano missioni spaziali di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV) sono esentati, in relazione al titolo IV, capo III, dall'obbligo di cui all'articolo 96, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 1598
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Regimi alleggeriti	Regimi alleggeriti ***per la sicurezza e la sostenibilità ambientale***

Or. en

Emendamento 1599
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Regimi alleggeriti	***Regime alleggerito***

Or. en

Emendamento 1600
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Le condizioni*** di autorizzazione ***di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono adattate*** per gli operatori spaziali dell'Unione ***di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, come previsto in tali paragrafi***.	1. ***Gli Stati membri possono stabilire, in collaborazione con la Commissione, procedure*** di autorizzazione ***semplificate*** per gli operatori spaziali dell'Unione ***che sono piccole e medie imprese, imprese a media capitalizzazione, istituti di ricerca o di istruzione e operatori spaziali che effettuano missioni spaziali di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV) o ISOS***.

Or. en

Emendamento 1601
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono adattate per gli operatori spaziali dell'Unione di cui ai paragrafi 2***,*** 3 ***e 4***, come previsto in tali paragrafi.	1. Le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono adattate ***per creare regimi alleggeriti*** per gli operatori spaziali dell'Unione di cui ai paragrafi 2 ***e*** 3, come previsto in tali paragrafi.

Or. en

Emendamento 1602
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono adattate per gli operatori spaziali dell'Unione di cui ***ai paragrafi*** 2***, 3 e 4, come previsto in tali paragrafi***.	1. Le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono adattate per gli operatori spaziali dell'Unione di cui ***al paragrafo*** 2 ***del presente articolo***.

Or. en

Emendamento 1603
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono stabilire procedure di autorizzazione semplificate per gli operatori spaziali dell'Unione che sono piccole e medie imprese, piccole imprese a media capitalizzazione, istituti di ricerca o di istruzione, operatori spaziali che effettuano missioni spaziali di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV) o ISOS.

Or. en

Emendamento 1604

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori spaziali che sono istituti di ricerca o di istruzione o che sono piccole e medie imprese o imprese a media capitalizzazione che effettuano missioni spaziali sono sostenuti dalla Commissione per attuare con esito positivo gli obblighi imposti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1605
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, e di sviluppare una metodologia volta a determinare il profilo di rischio e le categorie specifiche di attività spaziali nonché i potenziali adeguamenti da apportare alle condizioni per le autorizzazioni a sostegno degli operatori spaziali che sono istituti di ricerca o di istruzione o che sono piccole e medie imprese o imprese a media capitalizzazione che svolgono missioni spaziali IOD/IOV o ISOS.

Or. en

Emendamento 1606
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori spaziali costituiti da istituti di ricerca o di istruzione o che svolgono missioni spaziali di ricerca devono ottemperare alle prescrizioni del titolo IV, capo I, sezione 2, come stabilito all'articolo 62.	2. Gli operatori spaziali costituiti da istituti di ricerca o di istruzione o che svolgono missioni spaziali di ricerca devono ottemperare alle prescrizioni del titolo IV, capo I, sezione 2, come stabilito all'articolo 62***, qualora tali attività spaziali presentino un rischio complessivo limitato per la sicurezza spaziale, la sostenibilità e l'ambiente orbitale in ragione della scarsa complessità della missione, delle dimensioni ridotte dei satelliti e della breve durata orbitale***.

Or. en

Motivazione

Il regime alleggerito non dovrebbe basarsi esclusivamente sul tipo di operatore, ma anche sul profilo di rischio dell'attività. Imporre prescrizioni sproporzionate a tali attività rischierebbe di soffocare l'innovazione dal basso verso l'alto, motivo per cui è necessario un approccio più basato sul rischio.

Emendamento 1607
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori spaziali costituiti da istituti di ricerca o di istruzione ***o*** che svolgono missioni spaziali di ricerca devono ottemperare alle prescrizioni del titolo IV, capo I, sezione 2, come stabilito all'articolo 62.	2. Gli operatori spaziali costituiti da istituti di ricerca o di istruzione ***e*** che svolgono missioni spaziali di ricerca ***o i soggetti privati che effettuano missioni spaziali di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV)*** devono ottemperare alle prescrizioni del titolo IV, capo I, sezione 2,

come stabilito all'articolo 62.

Or. en

Emendamento 1608
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori spaziali costituiti da istituti di ricerca o di istruzione ***o che*** svolgono ***missioni spaziali*** di ricerca devono ottemperare alle prescrizioni del titolo IV, capo I, sezione 2, come stabilito all'articolo 62.	2. Gli operatori spaziali costituiti da istituti di ricerca o di istruzione***, quando*** svolgono ***una missione spaziale*** di ricerca ***o di istruzione*** devono ottemperare alle prescrizioni del titolo IV, capo I, sezione 2, come stabilito all'articolo 62.

Or. en

Emendamento 1609
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori spaziali costituiti da istituti di ricerca o di istruzione ***o*** che svolgono missioni spaziali di ricerca devono ottemperare alle prescrizioni ***del titolo IV, capo I, sezione 2, come stabilito*** all'articolo 62.	2. Gli operatori spaziali costituiti da istituti di ricerca o di istruzione ***e*** che svolgono missioni spaziali di ricerca devono ottemperare alle prescrizioni ***di sicurezza di cui*** all'articolo 62.

Or. en

Emendamento 1610
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli operatori spaziali costituiti da istituti di ricerca o di istruzione possono applicare la gestione semplificata dei rischi. Le autorità competenti presentano all'Agenzia l'elenco dei soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi.

Or. en

Motivazione

Dall'articolo 5, paragrafo 28, e articolo 79, paragrafo 2.

Emendamento 1611
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'autorità competente o, se del caso, l'Agenzia, valuta e approva l'applicazione di un regime alleggerito.

Or. en

Emendamento 1612
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. La Commissione, mediante atti di esecuzione, elabora una metodologia adeguata volta a determinare l'applicabilità di un regime alleggerito agli operatori spaziali, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2, garantendo nel contempo

	un'adeguata consultazione dei pertinenti portatori di interessi, e tiene conto degli orientamenti, delle migliori pratiche e delle norme internazionali esistenti.

Or. en

Emendamento 1613
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. L'Agenzia tiene un registro accessibile al pubblico di tutti gli operatori spaziali che possono beneficiare di un regime alleggerito a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1614
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi rispettano, per quanto riguarda il titolo IV, capo II, le disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, primo comma, soltanto in relazione alle risorse e alle funzioni critiche.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1615

Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi rispettano, per quanto riguarda il titolo IV, capo II, le disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, primo comma, soltanto in relazione alle risorse e alle funzioni critiche.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1616
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi rispettano, per quanto riguarda il titolo IV, capo II, le disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, primo comma, soltanto in relazione alle risorse e alle funzioni critiche.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1617
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi ***rispettano, per quanto riguarda il titolo IV, capo II, le disposizioni dell'articolo 79, paragrafo***	3. I soggetti che applicano una gestione semplificata dei rischi ***applicano le misure dell'allegato VII, punto 9***, soltanto in relazione alle risorse e alle

1, primo comma, soltanto in relazione alle risorse e alle funzioni critiche.	funzioni critiche***, necessarie per fare fronte ai rischi di:*** ***a) perdita del controllo di risorse con propulsione;*** ***b) perdita del controllo di risorse aventi la capacità di emettere interferenze in grado di incidere negativamente sulla sicurezza di altre operazioni spaziali***.

Or. en

Motivazione

Dall'articolo 79, paragrafo 1.

Emendamento 1618
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori spaziali costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione che effettuano missioni spaziali di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV) sono esentati, in relazione al titolo IV, capo III, dall'obbligo di cui all'articolo 96, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1619
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori spaziali costituiti da piccole imprese ***o*** istituti di ricerca o di	4. Gli operatori spaziali costituiti da piccole ***e medie*** imprese***; imprese a media***

istruzione che effettuano missioni spaziali di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV) sono ***esentati, in relazione*** al titolo IV, capo III, ***dall'obbligo di cui*** all'articolo 96, paragrafo 2.	***capitalizzazione,*** istituti di ricerca o di istruzione ***e operatori spaziali*** che effettuano missioni spaziali di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV) ***o ISOS,*** sono ***temporaneamente esclusi dalle prescrizioni di cui*** al titolo IV, capo III, ***conformemente*** all'articolo 96, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1620
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori spaziali costituiti da piccole imprese ***o*** istituti di ricerca o di istruzione che effettuano missioni spaziali di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV) sono ***esentati, in relazione*** al titolo IV, capo III, ***dall'obbligo di cui*** all'articolo 96***, paragrafo 2***.	4. Gli operatori spaziali costituiti da piccole imprese ***a media capitalizzazione, piccole e medie imprese e*** istituti di ricerca o di istruzione che effettuano missioni spaziali di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV) ***o ISOS*** sono ***esclusi dalle prescrizioni di cui*** al titolo IV, capo III, ***conformemente*** all'articolo 96.

Or. en

Emendamento 1621
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori spaziali ***costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione*** che effettuano missioni spaziali di dimostrazione e convalida in orbita	4. Gli operatori spaziali che effettuano missioni spaziali di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV) sono esentati dall'obbligo ***di calcolare***

(IOD/IOV) sono esentati***, in relazione al titolo IV, capo III,*** dall'obbligo ***di cui*** all'articolo 96, paragrafo 2.	***l'impronta ambientale delle attività spaziali che svolgono, conformemente*** all'articolo 96, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1622
Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La procedura di autorizzazione semplificata e accelerata si applica ai voli suborbitali, alle missioni di dimostrazione tecnologica, alla dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV) e ad altre attività sperimentali. Tale procedura comprende prescrizioni proporzionate in materia di valutazioni della sicurezza, obblighi ambientali e documentazione.

Or. en

Emendamento 1623
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le piccole imprese e gli istituti di ricerca o di istruzione beneficiano automaticamente del regime semplificato di cui al presente articolo senza ulteriori formalità di ammissibilità.

Or. en

Emendamento 1624

Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Titolo II – capo II

Testo della Commissione	*Emendamento*
II [...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il capo II (riconoscimento equivalente delle autorizzazioni nazionali) è soppresso in quanto è interamente sostituito dall'autorizzazione unica EUSA a norma dell'articolo 6 riveduto. Non esiste più un sistema di 27 autorizzazioni nazionali che richiedono il riconoscimento reciproco; un'unica autorizzazione dell'UE li sostituisce tutti.

Emendamento 1625
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora le attività spaziali siano svolte in relazione a risorse di proprietà dell'Unione, la Commissione autorizza il soggetto incaricato dell'esecuzione o del funzionamento della rispettiva componente del programma dell'Unione.	Qualora le attività spaziali siano svolte in relazione a risorse di proprietà dell'Unione, la Commissione autorizza il soggetto incaricato dell'esecuzione o del funzionamento ***esclusivi*** della rispettiva componente del programma dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1626
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A seconda della governance specifica ***della componente del programma*** dell'Unione, il soggetto	2. A seconda della componente specifica ***dell'azione*** dell'Unione, il soggetto richiedente fornisce all'Agenzia e

richiedente fornisce all'Agenzia e alla Commissione tutti i dettagli tecnici e tutte le spiegazioni che dimostrano la conformità alle prescrizioni del titolo IV, capi I, II, III, IV e V.	alla Commissione tutti i dettagli tecnici e tutte le spiegazioni che dimostrano la conformità alle prescrizioni del titolo IV, capi I, II, III, IV e V.

Or. en

Emendamento 1627
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A seconda della ***governance specifica della*** componente del programma dell'Unione, il soggetto richiedente fornisce all'Agenzia e alla Commissione tutti i dettagli tecnici e tutte le spiegazioni che dimostrano la conformità alle prescrizioni del titolo IV, capi I, II, III, IV e V.	2. A seconda della componente ***specifica*** del programma dell'Unione, il soggetto richiedente fornisce all'Agenzia e alla Commissione tutti i dettagli tecnici e tutte le spiegazioni che dimostrano la conformità alle prescrizioni del titolo IV, capi I, II, III, IV e V.

Or. en

Emendamento 1628
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***30*** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione del richiedente, l'Agenzia ne valuta la completezza.	Entro ***20*** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione del richiedente, l'Agenzia ne valuta la completezza.

Or. en

Emendamento 1629
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la domanda di autorizzazione non è completa o se sono necessari ulteriori chiarimenti, l'Agenzia fissa un termine entro il quale il soggetto richiedente deve fornire eventuali informazioni supplementari necessarie ***o chiarimenti***.	Se la domanda di autorizzazione non è completa o se sono necessari ulteriori chiarimenti, l'Agenzia fissa un termine entro il quale il soggetto richiedente deve fornire eventuali informazioni supplementari necessarie.

Or. en

Emendamento 1630
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la domanda di autorizzazione non è completa o se sono necessari ulteriori chiarimenti, l'Agenzia fissa un termine entro il quale il soggetto richiedente deve fornire eventuali informazioni supplementari ***necessarie o chiarimenti***.	Se la domanda di autorizzazione non è completa o se sono necessari ulteriori chiarimenti, l'Agenzia fissa un termine ***ragionevole*** entro il quale il soggetto richiedente deve fornire eventuali informazioni supplementari.

Or. en

Emendamento 1631
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Non è necessaria un'autorizzazione dallo Stato membro in cui il richiedente è stabilito.

Or. en

Emendamento 1632
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro 6 mesi dalla data della notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, l'Agenzia esamina, a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), la domanda di autorizzazione, valutando se il richiedente:	Entro 6 mesi dalla data della notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, l'Agenzia esamina, a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), la domanda di autorizzazione, valutando se il richiedente ***garantisce la conformità alle prescrizioni del presente regolamento***:

Or. en

Emendamento 1633
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***6*** mesi dalla data della notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, l'Agenzia esamina, a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), la domanda di autorizzazione, valutando se il richiedente***:***	Entro ***3*** mesi dalla data della notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, l'Agenzia esamina, a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), la domanda di autorizzazione, valutando se il richiedente ***garantisce la conformità alle prescrizioni***

del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1634
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) possiede tutti i requisiti di affidabilità, capacità e competenza necessari per lo svolgimento delle attività spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1635
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) possiede tutti i requisiti di affidabilità, capacità e competenza necessari per lo svolgimento delle attività spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1636
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) garantisce la conformità alle prescrizioni del presente regolamento e, se del caso, a eventuali prescrizioni specifiche rese necessarie dall'attuazione della missione spaziale, nel contesto del programma spaziale di cui al regolamento (UE) 2021/696 o al regolamento (UE) 2023/588, per il quale è presentata una domanda di autorizzazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1637
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) garantisce la conformità alle prescrizioni del presente regolamento e, se del caso, a eventuali prescrizioni specifiche rese necessarie dall'attuazione della missione spaziale, nel contesto del programma spaziale di cui al regolamento (UE) 2021/696 o al regolamento (UE) 2023/588, per il quale è presentata una domanda di autorizzazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1638
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza delle persone e dei beni e la salute pubblica nell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1639
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza delle persone e dei beni e la salute pubblica nell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1640
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza delle persone e dei beni e la salute pubblica nell'Unione.	c) non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza delle persone e dei beni e la salute pubblica nell'Unione ***e per i suoi interessi strategici***.

Or. en

Emendamento 1641
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia adotta una decisione pienamente motivata con cui propone alla Commissione di rilasciare o rifiutare l'autorizzazione, sulla base della valutazione tecnica ***per valutare la conformità eseguita a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a)***.	L'Agenzia adotta una decisione pienamente motivata con cui propone alla Commissione di rilasciare o rifiutare l'autorizzazione, sulla base della valutazione tecnica***, e notifica immediatamente la Commissione***.

Or. en

Emendamento 1642
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia adotta una decisione pienamente motivata con cui propone alla Commissione di rilasciare o rifiutare l'autorizzazione, sulla base della valutazione tecnica ***per valutare la conformità*** eseguita a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a).	L'Agenzia adotta una decisione pienamente motivata con cui propone alla Commissione di rilasciare o rifiutare l'autorizzazione, sulla base della valutazione tecnica eseguita a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 1643
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia notifica immediatamente la	***soppresso***

propria decisione alla Commissione.

Or. en

Emendamento 1644
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***30*** giorni lavorativi dal ricevimento della decisione dell'Agenzia di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione adotta una decisione in merito al rilascio o al rifiuto dell'autorizzazione e la notifica immediatamente al richiedente. La decisione diventa efficace nel momento in cui viene notificata al richiedente.	Entro ***20*** giorni lavorativi dal ricevimento della decisione dell'Agenzia di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione adotta una decisione in merito al rilascio o al rifiuto dell'autorizzazione e la notifica immediatamente al richiedente. La decisione diventa efficace nel momento in cui viene notificata al richiedente. ***La Commissione informa immediatamente l'Agenzia e registra l'operatore nell'URSA.***

Or. en

Emendamento 1645
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione rilascia l'autorizzazione soltanto se il richiedente soddisfa le prescrizioni del paragrafo 1, primo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1646
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione rilascia l'autorizzazione soltanto se il richiedente soddisfa le prescrizioni del paragrafo 1, primo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1647
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Agenzia registra senza ritardo nell'URSO gli operatori spaziali dell'Unione autorizzati a norma del presente capo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1648
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Agenzia registra senza ritardo nell'***URSO gli*** operatori spaziali	3. L'Agenzia registra senza ritardo nell'***URSA le attività spaziali effettuate***

dell'Unione autorizzati a norma del presente capo.	***dagli*** operatori spaziali dell'Unione autorizzati a norma del presente capo.

Or. en

Emendamento 1649
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Agenzia registra ***senza ritardo*** nell'URSO gli operatori spaziali dell'Unione autorizzati a norma del presente capo.	3. L'Agenzia registra ***immediatamente*** nell'URSO gli operatori spaziali dell'Unione autorizzati a norma del presente capo.

Or. en

Emendamento 1650
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia propone alla Commissione di sospendere o revocare, a seconda dei casi, l'autorizzazione qualora un operatore spaziale dell'Unione che gestisce risorse di proprietà dell'Unione***:**	2. L'Agenzia propone alla Commissione di sospendere o revocare, a seconda dei casi, l'autorizzazione qualora un operatore spaziale dell'Unione che gestisce risorse di proprietà dell'Unione ***non soddisfi più le condizioni alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione e non abbia adottato la misura correttiva richiesta dalla Commissione.***

Or. en

Emendamento 1651

András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia propone alla Commissione di sospendere o revocare, a seconda dei casi, l'autorizzazione qualora un operatore spaziale dell'Unione che gestisce risorse di proprietà dell'Unione***:**	2. L'Agenzia propone alla Commissione di sospendere o revocare, a seconda dei casi, l'autorizzazione qualora un operatore spaziale dell'Unione che gestisce risorse di proprietà dell'Unione ***non soddisfi più le condizioni alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione e non abbia adottato le misure correttive richieste dalla Commissione.***

Or. en

Emendamento 1652
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o ricorrendo ad altri mezzi irregolari;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1653
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o ricorrendo ad altri mezzi irregolari;		***soppresso***

Or. en

Emendamento 1654
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) non soddisfi più le condizioni alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione e non abbia adottato le misure correttive richieste dalla Commissione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1655
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) non soddisfi più le condizioni alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione e non abbia adottato le misure correttive richieste dalla Commissione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1656
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro 2 mesi dal ricevimento della proposta dell'Agenzia di cui al paragrafo 2, primo comma, la Commissione prende una decisione in merito alla proposta di sospensione o revoca.	***Entro 30 giorni lavorativi*** dal ricevimento della proposta dell'Agenzia di cui al paragrafo 2, primo comma, la Commissione prende una decisione in merito alla proposta di sospensione o revoca.

Or. en

Emendamento 1657
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fornitura di dati e servizi spaziali ***da parte di operatori spaziali di paesi terzi e organizzazioni internazionali***	Fornitura di dati e servizi spaziali ***nel mercato interno***

Or. en

Motivazione

Rispecchia il principio della parità di applicazione a tutti gli operatori che forniscono servizi nell'Unione indipendentemente dall'origine.

Emendamento 1658
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fornitura di dati e servizi spaziali da parte di operatori spaziali di paesi terzi e organizzazioni internazionali	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1659
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Laddove gli operatori spaziali immettano dati o servizi spaziali nel mercato interno , le pertinenti attività spaziali devono essere registrate nell'URSA ed essere in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25.

Or. en

Emendamento 1660
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I fornitori primari di dati spaziali forniscono dati spaziali nell'Unione soltanto se tali dati sono stati generati da attività spaziali registrate nell'URSA e se sono in possesso di un certificato elettronico.

Or. en

Emendamento 1661
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori spaziali ***di paesi terzi che sono registrati a norma dell'articolo 17 nel registro dell'***Unione ***degli oggetti spaziali e sono*** in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25***, paragrafo 1, sono autorizzati a fornire servizi spaziali agli operatori spaziali*** dell'Unione ***e in relazione alle risorse di proprietà dell'***Unione e ***alle risorse*** di cui all'articolo ***5, primo comma, punto 21)***.	1. ***Laddove*** gli operatori spaziali ***immettano dati o servizi spaziali nel mercato interno*** dell'Unione***, le pertinenti attività spaziali devono essere registrate nell'URSA ed essere*** in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25***. Tale prescrizione si applica indipendentemente dal fatto che l'operatore spaziale abbia sede nell'***Unione ***o in paesi terzi.*** ***I fornitori primari di dati spaziali forniscono dati spaziali nell'***Unione ***soltanto se tali dati sono stati generati da attività spaziali registrate nell'URSA*** e ***sono in possesso del certificato elettronico*** di cui all'articolo ***25***.

Or. en

Motivazione

Sostituzione dell'approccio frammentato della Commissione, ovvero regimi distinti per gli operatori di paesi terzi, con un unico obbligo di registrazione URSA trasparente per tutti gli operatori che immettono servizi nel mercato dell'UE. Parità di regole per tutti: gli operatori dell'Unione sono titolari di autorizzazioni EUSA, gli operatori non dell'Unione ottengono registrazioni URSA.

Emendamento 1662
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli*** operatori spaziali ***di paesi terzi che sono registrati*** a norma dell'articolo 17 ***nel registro dell'Unione degli oggetti spaziali e sono in possesso del certificato***	1. ***Un operatore spaziale di un paese terzo può fornire un servizio spaziale agli*** operatori spaziali ***dell'Unione soltanto se le attività spaziali che intende fornire per***

elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sono autorizzati a fornire servizi spaziali agli operatori spaziali dell'Unione e in relazione alle risorse di proprietà dell'Unione e alle risorse di cui all'articolo 5, primo comma, punto 21).	***tale servizio sono registrate nell'URSA,*** a norma dell'articolo 17.

Or. en

Emendamento 1663
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori spaziali di paesi terzi che sono registrati a norma dell'articolo 17 nel registro dell'Unione degli oggetti spaziali ***e sono in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1***, sono autorizzati a fornire servizi spaziali agli operatori spaziali dell'Unione e in relazione alle risorse di proprietà dell'Unione e alle risorse ***di cui all'articolo 5, primo comma, punto 21)***.	1. Gli operatori spaziali di paesi terzi che sono registrati a norma dell'articolo 17 nel registro dell'Unione degli oggetti spaziali, sono autorizzati a fornire servizi spaziali agli operatori spaziali dell'Unione e in relazione alle risorse di proprietà dell'Unione e alle risorse ***spaziali governative e non governative***.

Or. en

Emendamento 1664
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori spaziali di paesi terzi ***che*** sono registrati a norma dell'articolo 17 nel registro dell'Unione degli oggetti spaziali e sono in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1***, sono autorizzati a fornire servizi***	1. Gli operatori spaziali di paesi terzi ***sono autorizzati a fornire servizi spaziali agli operatori spaziali dell'Unione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:***

spaziali agli operatori spaziali dell'Unione e in relazione alle risorse di proprietà dell'Unione e alle risorse di cui all'articolo 5, primo comma, punto 21).

a) sono registrati a norma dell'articolo 17 nel registro dell'Unione degli oggetti spaziali***; e***

b) sono in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1665
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori spaziali di paesi terzi che sono registrati a norma dell'articolo 17 ***nel registro dell'Unione degli oggetti spaziali*** e sono in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sono autorizzati a fornire servizi spaziali agli operatori spaziali dell'Unione e in relazione alle risorse di proprietà dell'Unione e alle risorse ***di cui all'articolo 5, primo comma, punto 21)***.	1. Gli operatori spaziali di paesi terzi ***che effettuano attività spaziali registrate*** a norma dell'articolo 17 ***nell'URSA*** e sono in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sono autorizzati a fornire servizi spaziali agli operatori spaziali dell'Unione e in relazione alle risorse di proprietà dell'Unione e alle risorse ***spaziali governative e non governative***.

Or. en

Emendamento 1666
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Un operatore spaziale di un paese terzo può fornire un servizio spaziale

nell'Unione soltanto qualora le attività spaziali necessarie per detto servizio siano registrate nell'URSA a norma dell'articolo 17 e siano in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25.

Or. en

Motivazione

Norme esplicite di accesso al mercato per gli operatori di paesi terzi: nessuno servizio spaziale è consentito nell'Unione senza una registrazione nell'URSA e il possesso di un certificato elettronico.

Emendamento 1667
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori di lancio di paesi terzi e gli operatori di siti di lancio di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di lancio e agli operatori di siti di lancio di cui agli articoli 61, 75, 75 bis e da 95 a 101.

Or. en

Emendamento 1668
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. I fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili ai fornitori di servizi spaziali di

prevenzione delle collisioni dell'Unione di cui agli articoli 102 e 103.

Or. en

Emendamento 1669
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Affinché, in virtù dei loro trattati, le organizzazioni internazionali possano fornire dati o servizi spaziali nell'Unione, a seconda dei casi, devono essere in vigore gli accordi di cui rispettivamente all'articolo 107 e all'articolo 108.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Testo spostato all'articolo 20 bis (nuovo).

Emendamento 1670
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Affinché, in virtù dei loro trattati, le organizzazioni internazionali possano fornire dati o servizi spaziali nell'Unione, a seconda dei casi, devono essere in vigore gli accordi di cui rispettivamente all'articolo 107 e all'articolo 108.	Affinché, in virtù dei loro trattati, le organizzazioni internazionali possano fornire dati o servizi spaziali nell'Unione, a seconda dei casi, devono essere in vigore gli accordi di cui rispettivamente all'articolo 107 e all'articolo 108. ***Le attività spaziali delle organizzazioni internazionali che forniscono dati o servizi spaziali nell'Unione, a norma del***

	primo comma, devono essere registrate nell'URSA ed essere in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1671
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Affinché, in virtù dei loro trattati, le organizzazioni internazionali ***possano*** fornire dati o servizi spaziali nell'Unione***, a seconda dei casi, devono essere*** in vigore ***gli accordi*** di cui ***rispettivamente*** all'articolo 107 ***e all'articolo 108***.	In virtù dei loro trattati, le organizzazioni internazionali ***sono autorizzate a*** fornire dati o servizi spaziali nell'Unione***, nella misura in cui:***
	a) è in vigore ***l'accordo*** di cui all'articolo 107***;***
	b) sono registrate a norma dell'articolo 17 nel registro dell'Unione degli oggetti spaziali; e
	c) sono in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1672
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le organizzazioni internazionali che forniscono dati o servizi spaziali nell'Unione, a norma del primo comma, devono essere registrate nell'URSO ed	***soppresso***

essere in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Testo spostato all'articolo 20 bis (nuovo).

Emendamento 1673
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le organizzazioni internazionali che forniscono dati o servizi spaziali nell'Unione, a norma del primo comma, devono essere registrate nell'URSO ed essere in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1674
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le organizzazioni internazionali che forniscono dati o servizi spaziali nell'Unione, a norma del primo comma, devono essere registrate nell'URSO ed essere in possesso del certificato elettronico di cui all'articolo 25, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1675
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il paragrafo 2 non si applica se un'organizzazione internazionale svolge soltanto attività di valutazione tecnica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1676
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il paragrafo 2 non si applica se un'organizzazione internazionale svolge soltanto attività di valutazione tecnica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La separazione per le organizzazioni internazionali che svolgono solo attività di valutazione tecnica non è più necessaria: nell'ambito dell'architettura riveduta, il ruolo dell'ESA in quanto organismo tecnico qualificato è disciplinato dall'articolo 8 e dall'accordo di cui all'articolo 108, non dall'articolo 14.

Emendamento 1677
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il paragrafo 2 non si applica se un'organizzazione internazionale svolge soltanto attività di valutazione tecnica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Testo spostato all'articolo 20 bis (nuovo).

Emendamento 1678
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il paragrafo 2 non si applica se un'organizzazione internazionale svolge soltanto attività di valutazione tecnica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera ***b***).	3. Il paragrafo 2 non si applica se un'organizzazione internazionale svolge soltanto attività di valutazione tecnica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera ***c***).

Or. en

Emendamento 1679
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il paragrafo ***2*** non si applica se un'organizzazione internazionale svolge	3. Il paragrafo ***5*** non si applica se un'organizzazione internazionale svolge

soltanto attività di valutazione tecnica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).	soltanto attività di valutazione tecnica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 1680
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 15	***soppresso***
Norme applicabili agli operatori spaziali di paesi terzi	
1.	
Gli operatori di veicoli spaziali di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di cui agli articoli 62, 66, 67, da 69 a 73, da 75 a 92 e da 96 a 100.	
Inoltre, gli operatori di veicoli spaziali di paesi terzi:	
a) sottoscrivono l'erogazione di servizi da parte di un fornitore pubblico o commerciale di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni;	
b) fanno in modo che il fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui alla lettera a) disponga dei mezzi tecnici per valutare la prevenzione delle collisioni e ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV, punto 1;	
c) notificano all'Agenzia, nella domanda di registrazione nell'URSO, il nome e i dati del fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui alla lettera a).	
L'Agenzia aggiunge le informazioni di cui alla lettera c) nella banca dati dell'elenco	

dei contatti dell'Unione di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

2. Gli operatori di lancio di paesi terzi e gli operatori di siti di lancio di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di lancio e agli operatori di siti di lancio dell'Unione di cui agli articoli 61, da 75 a 92 e da 96 a 100.

3. I fornitori di ISOS di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili ai fornitori di ISOS dell'Unione di cui all'articolo 101.

4. I fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili ai fornitori di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni dell'Unione di cui agli articoli 102 e 103.

Or. en

Emendamento 1681
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Norme applicabili agli operatori spaziali ***di paesi terzi***	Norme applicabili agli operatori spaziali ***provenienti da un paese terzo***

Or. en

Emendamento 1682
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli operatori di veicoli spaziali di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di cui agli articoli 62, 66, 67, da 69 a 73***, da 75 a 92*** e da 96 a 100.	Gli operatori di veicoli spaziali di paesi terzi ***che offrono servizi o dati spaziali nel mercato dell'Unione:***
	a) sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di cui agli articoli 62, ***63,*** 66, 67, da 69 a 73 e da 96 a 100***; oppure***.
	b) dimostrano, nella domanda all'Agenzia in conformità dell'articolo 17, che le procedure esistenti che l'operatore ha in essere rispettano le prescrizioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità del presente atto legislativo.

Or. en

Emendamento 1683
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di cui agli articoli 62, 66, 67, da 69 a 73***, da 75 a 92*** e da 96 a 100.	***Le attività degli*** operatori di veicoli spaziali di paesi terzi che offrono servizi spaziali o dati spaziali nell'Unione sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di cui agli articoli 62, ***63,*** 66, 67, da 69 a 73 e da 96 a 100***, qualora siano fornite come servizi e dati spaziali nell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1684
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di veicoli spaziali di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di cui agli articoli 62, 66, 67, da 69 a 73, ***da*** 75 ***a 92*** e da 96 a 100.	Le attività spaziali effettuate dagli operatori di veicoli spaziali di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di veicoli spaziali dell'Unione di cui agli articoli ***7 bis,*** 62, ***63,*** 66, 67, da 69 a 73, 75 e da 96 a 100.

Or. en

Emendamento 1685
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori ***di veicoli*** spaziali di paesi terzi sono vincolati al rispetto ***delle*** prescrizioni applicabili agli operatori ***di veicoli*** spaziali dell'Unione ***di cui agli articoli 62, 66, 67, da 69 a 73, da 75 a 92 e da 96 a 100***.	Gli operatori spaziali di paesi terzi ***che intendono operare nel territorio dell'Unione*** sono vincolati al rispetto ***di tutte le*** prescrizioni applicabili agli operatori spaziali dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 1686
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sottoscrivono l'erogazione di servizi da parte di un fornitore pubblico o commerciale di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni;	a) ***sviluppano sistemi interni di prevenzione delle collisioni conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV o*** sottoscrivono l'erogazione di servizi da parte

	di un fornitore pubblico o commerciale di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni ***certificato dall'Agenzia***;

Or. en

Emendamento 1687
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sottoscrivono l'erogazione di servizi da parte di un fornitore pubblico o commerciale di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni;	a) sottoscrivono l'erogazione di servizi da parte di un fornitore pubblico o commerciale di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni ***per garantire meccanismi efficaci di prevenzione delle collisioni***;

Or. en

Emendamento 1688
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sottoscrivono l'erogazione di servizi da parte ***di un*** fornitore ***pubblico o commerciale*** di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni;	(a) sottoscrivono ***obbligatoriamente*** l'erogazione di servizi da parte ***del*** fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni ***dell'Unione***;

Or. fr

Emendamento 1689

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) notificano all'Agenzia, nella domanda di registrazione nell'***URSO***, il nome ***e i dati*** del fornitore di servizi ***spaziali*** di prevenzione delle collisioni di cui alla lettera a).	c) notificano all'Agenzia, nella domanda di registrazione ***delle loro attività spaziali*** nell'***URSA***, il nome del fornitore di servizi di prevenzione delle collisioni ***e le informazioni sui mezzi tecnici*** di cui alla lettera a).

Or. en

Emendamento 1690
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) notificano all'Agenzia, nella domanda di registrazione nell'***URSO***, il nome e i dati del fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui alla lettera a).	c) notificano all'Agenzia, nella domanda di registrazione nell'***URSA***, il nome e i dati del fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni di cui alla lettera a).

Or. en

Emendamento 1691
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia aggiunge le informazioni di cui	***soppresso***

alla lettera c) nella banca dati dell'elenco dei contatti dell'Unione di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1692
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di lancio di paesi terzi e gli operatori di siti di lancio di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di lancio e agli operatori di siti di lancio dell'Unione ***di cui agli articoli 61, da 75 a 92 e da 96 a 100***.	2. Gli operatori di lancio di paesi terzi e gli operatori di siti di lancio di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di lancio e agli operatori di siti di lancio dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 1693
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di lancio di paesi terzi e gli operatori di siti di lancio di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di lancio e agli operatori di siti di lancio dell'Unione di cui agli articoli 61, ***da*** 75 ***a 92*** e da 96 a 100.	2. Gli operatori di lancio di paesi terzi e gli operatori di siti di lancio di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di lancio e agli operatori di siti di lancio dell'Unione di cui all'articolo 61, 75 e da 96 a 100.

Or. en

Emendamento 1694

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Gli operatori*** di lancio di paesi terzi e ***gli operatori di siti di*** lancio ***di paesi terzi*** sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili ***agli operatori*** di lancio ***e agli operatori di siti di lancio*** dell'Unione di cui agli articoli 61***, da 75 a 92*** e da 96 a 100.	2. ***I servizi*** di lancio di paesi terzi***, per ciascun tipo di veicolo di lancio,*** e ***non per*** lancio***,*** sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili ***ai servizi*** di lancio dell'Unione di cui agli articoli 61 e da 96 a 100.

Or. en

Emendamento 1695
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori di lancio di paesi terzi e gli operatori di siti di lancio di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di lancio e agli operatori di siti di lancio dell'Unione di cui agli articoli 61***, da 75 a 92*** e da 96 a 100.	2. Gli operatori di lancio di paesi terzi e gli operatori di siti di lancio di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili agli operatori di lancio e agli operatori di siti di lancio dell'Unione di cui agli articoli 61 e da 96 a 100.

Or. en

Emendamento 1696
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. I fornitori di ISOS di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili ai fornitori di ISOS dell'Unione ***di cui all'articolo 101***.	3. I fornitori di ISOS di paesi terzi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni applicabili ai fornitori di ISOS dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 1697
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in un paese terzo per il quale la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 105 sono considerati conformi alle prescrizioni del presente articolo laddove siano in possesso di un'autorizzazione nazionale per le attività spaziali che essi offrono come servizi spaziali o usano dati spaziali nell'Unione.

Or. en

Emendamento 1698
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Norme per gli operatori spaziali di paesi terzi con giurisdizioni equivalenti	
Gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in un paese terzo per il quale la Commissione ha adottato una decisione di	

equivalenza a norma dell'articolo 105 sono considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 15.

Or. fr

Emendamento 1699
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Norme per gli operatori spaziali di paesi terzi con giurisdizioni equivalenti	
Gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in un paese terzo per il quale la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 105 sono considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 15.	

Or. en

Emendamento 1700
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Norme per gli operatori spaziali di paesi terzi con giurisdizioni equivalenti	
Gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in un paese terzo per il quale la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 105	

sono considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 15.

Or. en

Emendamento 1701
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in un paese terzo per il quale la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 105 sono considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 15.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La presunzione di conformità per gli operatori dei paesi con decisione di equivalenza è soppressa, in linea con la soppressione del meccanismo delle decisioni di equivalenza di cui all'articolo 105. Tutti gli operatori sono soggetti alla stessa valutazione tecnica indipendentemente dall'origine, eliminando una distorsione che ha avvantaggiato gli operatori dei paesi cui è stata concessa l'equivalenza.

Emendamento 1702
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in un paese terzo per il quale la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 105 sono considerati conformi alle	***soppresso***

prescrizioni dell'articolo 15.

Or. en

Emendamento 1703
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in un paese terzo per il quale la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 105 sono considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 15.	Gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in un paese terzo per il quale la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 105 sono considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 ***per la durata di detta decisione, ove applicabile***.

Or. en

Emendamento 1704
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'Agenzia registra nell'URSA le attività spaziali di tali operatori spaziali di paesi terzi se esse sono autorizzate in tale paese terzo e sono soggette alla vigilanza continua in tale paese terzo.

Or. en

Emendamento 1705
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Registrazione ***dei fornitori di servizi*** spaziali di paesi terzi	Registrazione ***degli operatori*** spaziali di paesi terzi

Or. en